

# COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Provincia di Brescia

Pubblicato all'Albo Pretorio  
dal 04-08-06 al 19-08-06  
il 22/08/06

Il Messo Comunale



Pubblicato all'Albo Pretorio  
dal 22/08/06 al 06/09/06  
il 16/09/06

Il Messo Comunale

## REGOLAMENTO



## DI

## POLIZIA URBANA

Ai sensi dell'art.96 dello Statuto Comunale il presente Regolamento è stato:

- Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°9 del 15 giugno 2006-pubblicata all'Albo Pretorio dal 19 luglio 2006 al 3 agosto 2006;

- Pubblicato all'Albo Pretorio dal 4 agosto 2006 al 19 agosto 2006.

La Responsabile del Servizio Segreteria

Regolamenti/polizia urbana



## PREMESSE

- Visto il Titolo V della Costituzione Italiana come modificato dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2003 n° 3;
- Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 concernente "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Visto lo Statuto del Comune di San Zeno Naviglio adottato con deliberazioni di C.C. nn. 22 e 29 del 23 maggio 2000 e 28 giugno 2000 e successive modificazioni.

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 Finalità'**

1) Nel rispetto dei principi dettati dalla Costituzione Italiana e dello Statuto del Comune di San Zeno Naviglio e in armonia con le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato e della Regione Lombardia, viene adottato il presente Regolamento di Polizia Urbana.

2) Il presente Regolamento di Polizia Urbana contiene le disposizioni tendenti a creare le condizioni necessarie per l'ordinato e pacifico svolgimento della vita collettiva nel territorio comunale prescrivendo determinati comportamenti e vietando quelle azioni che possono danneggiare gli altri e costringendone l'attività entro giusti limiti in guisa che ognuno possa agire per il perseguimento dei propri fini senza ostacolare gli altri nell'eguale spiegamento della loro attività e conseguimento dei loro scopi.

#### **Art. 2 Definizioni**

1) Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico dei limiti della proprietà privata;
- b) parchi, giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune;
- g) i parcheggi e gli spazi destinati ad uso pubblico;

2) Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento. La fruizione dei beni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3) Per utilizzazioni di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

4) L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

### **Art. 3 Vigilanza**

1) Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento, è attribuito, in via principale, agli Ufficiali, Sottufficiali ed Agenti appartenenti al Servizio di Polizia Locale del Comune di San Zeno Naviglio.

2) Ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, gli Ufficiali, Sottufficiali e Agenti del Servizio di Polizia Locale possono, per l'accertamento delle violazioni, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, ai rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica

3) Gli Ufficiali, Sottufficiali e Agenti del Servizio di Polizia Locale possono, altresì, procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

4) All'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento possono procedere anche gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art 57 del C.P.P..

### **Art. 4 Rilascio di Concessioni – Autorizzazioni – altri titoli.**

1) La domanda per il rilascio di concessioni, autorizzazioni o altri titoli deve essere indirizzata al Comune con apposita e motivata domanda almeno 30 giorni prima del giorno o dei giorni interessati, con l'osservanza della legge sul bollo, sottoscritta dal richiedente e corredata dai documenti eventualmente prescritti

2) La domanda sarà esaminata dal Dirigente o Responsabile del competente Settore comunale che ne cura l'istruttoria e, salvo l'esistenza di impedimenti di legge, rilascia in forma scritta, entro il termine di 30 giorni, la concessione o l'autorizzazione richiesta.

3) Il termine di cui al comma precedente, può essere interrotto dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

4) La concessione o autorizzazione si intende accordata:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) previo pagamento di tasse o diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- c) senza pregiudizio per i diritti di terzi;
- d) con l'obbligo, per il titolare, di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione o della autorizzazione data;
- e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;

5) Il responsabile del procedimento potrà subordinare il rilascio o la validità della concessione o della autorizzazione:

- a) alla stipulazione da parte del richiedente di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
- b) a collaudi statici o a relazioni tecniche da eseguirsi a spese del richiedente da parte di un professionista iscritto negli albi professionali o, qualora il Dirigente o Responsabile del Servizio lo ritenga opportuno, dai competenti uffici del Comune sempre a spese del richiedente.

6) Nel caso il titolo richiesto non può essere rilasciato, il diniego deve essere comunicato al richiedente con atto scritto completo delle motivazioni che non ne permettono il rilascio.

#### **Art. 5** **Ostensibilità e validità dei titoli**

1) I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

2) Essi dovranno comunque essere esibiti a richiesta degli organi di polizia di cui al precedente art. 3 del presente Regolamento.

3) In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

4) I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.

5) Alla scadenza essi possono essere rinnovati o prorogati in seguito a richiesta del titolare, mediante vidimazione o rilascio di nuovo titolo, previo versamento delle tasse e dei diritti eventualmente dovuti.

#### **Art. 6** **Sospensione – revoca e decadenza dei titoli**

1) Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso o dalla normativa vigente;
- possono essere revocati quando vengano meno i presupposti in base ai quali vennero rilasciati o quando sopravvenga un motivo di pericolo all'incolumità pubblica;
- possono essere revocati in caso di gravi o reiterate violazioni delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente.

2) La sospensione o la revoca delle concessioni o autorizzazioni sono adottate dal Dirigente o Responsabile del competente Settore comunale con provvedimento motivato.

3) Il titolo si intende decaduto quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine prescritto o quando esso sia stato ceduto senza la necessaria autorizzazione del suddetto Dirigente o Responsabile.

4) I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti allo stesso Ufficio o Servizio del Comune che ha proceduto al rilascio entro il termine indicato.

5) Il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati nell'ufficio comunale competente per tutto il periodo della sospensione.

6) Il Sindaco può disporre in ogni momento accertamenti in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

#### **Art. 7** **Ordinanze comunali**

1) Il Sindaco adotta, nello spirito dei principi di cui al vigente Statuto Comunale e al presente Regolamento, ordinanze in materia di polizia urbana.

2) Ai fini di perseguire l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento, il Responsabile del Servizio competente adotta ordinanze a carico di soggetti individuati o comunque individuabili.

#### **Art. 8 Sanzioni**

1) Salva diversa disposizione di legge e, salvo che non sia diversamente previsto, per ogni violazione alle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art 7/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 aggiunto dall'art. 16/1c. della Legge 16 gennaio 2003 n° 3.

2) All'accertamento della violazione consegue l'obbligo di cessare immediatamente l'abuso e di ripristinare l'originario stato dei luoghi.

3) Alla contestazione delle violazioni di cui al presente Regolamento si procede nei modi, nelle forme e nei termini di cui alla Legge 24 novembre 1981 n° 689.

4) La violazione alle ordinanze adottate ai sensi del precedente art. 7 del presente Regolamento sono punite con la stessa sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, da euro 25,00 a euro 500,00, come previsto dall'art 16 comma 2 della citata Legge 16 gennaio 2003 n° 3 come aggiunto dal Decreto Legge 31 marzo 2003 n° 50 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

5) In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 1 e 4 è raddoppiata.

6) Per le violazioni di cui al presente Regolamento il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta con le modalità e nei termini previsti dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

7) Il pagamento in misura ridotta può essere effettuato direttamente presso il Comando di Polizia Locale dietro rilascio di ricevuta, ovvero, a mezzo conto corrente postale intestato allo stesso Comando.

8) Le spese per le operazioni di ripristino che si siano rese necessarie a seguito della violazione commessa sono a carico del trasgressore e delle persone che, ai sensi dell'art. 6 della citata Legge 24 novembre 1981 n° 689, sono obbligati in solido.

9) Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano, altresì, le disposizioni generali di cui alle sezioni I e II del cap. I della citata Legge 24 n° 689.

#### **Art. 9 Utilizzo dello stemma comunale**

1) L'uso dello Stemma Comunale, nonché della sua concessione in uso agli enti, associazioni o privati, di cui all'art. 6 del vigente Statuto Comunale, è subordinato all'adozione di apposita deliberazione di Giunta Comunale che ne valuterà l'opportunità in merito alle finalità per le quali è stata presentata la richiesta.

2) La violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1°, costituirà reato punito dall'art. 471 C.P. per cui verrà trasmessa notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.

## TITOLO II

### ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

#### Art. 10

##### Ruolo del volontariato

1) Il Comune di San Zeno Naviglio riconosce nel volontariato una componente essenziale della comunità locale.

2) Il Comune promuove la formazione di volontari da impiegare, in concorso con le istituzioni pubbliche, per le attività di sensibilizzazione della cittadinanza verso forme di condotte ispirate al rispetto dell'ambiente e allo sviluppo della civile e solidale convivenza.

#### Art. 11

##### Compiti dei volontari

1) I volontari, in concorso con la Polizia Locale del Comune di San Zeno Naviglio e con le istituzioni pubbliche, svolgono:

- a) attività di sensibilizzazione finalizzata al rispetto dell'ambiente, allo sviluppo della coscienza civica;
- b) collaborano con la Polizia Locale nell'attività di vigilanza relativamente all'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento in materia di pulizia del suolo pubblico, di divieto di abbandono di rifiuti, di protezione dell'ambiente, di tutela degli animali.
- c) possono essere impiegati davanti alle scuole per assistere i bambini durante l'attraversamento della strada e lungo gli itinerari casa scuola e viceversa;
- d) provvedono alla vigilanza dei parchi pubblici;
- e) forniscono, in caso di manifestazioni comportanti l'istituzione di temporanei divieti di circolazione o altri divieti, utili informazioni ai cittadini relativamente agli itinerari alternativi, ai divieti istituiti e ai programmi delle manifestazioni;
- f) collaborano nello svolgimento dei compiti di protezione civile comunale;
- g) collaborano nella disciplina del traffico durante le manifestazioni sportive (podistiche o ciclistiche) utilizzando, a tale scopo, apposita paletta da moviere o bandierina di colore rosso;
- h) trasporto e assistenza presso strutture sanitarie con autoveicoli dell'Amministrazione comunale o di proprietà privata, di persone anziane, malati e disabili;
- i) forniscono ogni ulteriore forma di collaborazione ritenuta utile dall'Amministrazione Comunale.

#### Art. 12

##### Requisiti soggettivi dei volontari

1) Possono essere ammessi a svolgere i compiti di cui al precedente art. 11 i cittadini maggiorenni, di ambo i sessi, residenti nel Comune di San Zeno Naviglio o, se non residenti nel medesimo, iscritti ad associazioni di volontariato formalmente riconosciute e aventi una sede locale nella provincia di Brescia, che non abbiano riportato condanne penali per reati non colposi e che abbiano superato i corsi di cui all'articolo 13.

**Art. 13**  
**Corsi di formazione e di addestramento**

1) Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 11, i volontari partecipano a specifici corsi di formazione e di addestramento.

2) La Giunta Comunale definisce le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, stabilisce il contenuto dei programmi dei medesimi e determina il numero massimo dei soggetti ammissibili ai predetti corsi.

3) I corsi possono altresì essere organizzati dalle Associazioni di Volontariato formalmente riconosciute, con le quali, la Giunta Comunale stipula precisi protocolli d'intesa.

4) I corsi si concludono con un esame teorico-pratico da svolgersi con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione. La Commissione d'esame è nominata con deliberazione della Giunta Comunale.

**Art. 14**  
**Nomina**

1) I volontari comunali sono nominati con provvedimento del Sindaco.

2) L'atto di nomina definisce gli specifici compiti dei volontari.

3) Nell'espletamento dei servizi i volontari indossano gli accessori conformi ai modelli approvati dalla Giunta Comunale.

4) Ogni volontario è munito di un tesserino personale conforme al modello approvato dalla Giunta Comunale. Nell'esercizio dei propri compiti, i volontari si qualificano mediante l'esibizione del tesserino.

**Art. 15**  
**Sospensione – revoca dell'incarico**

1) Con atto adottato dal Sindaco, il volontario può essere sospeso dall'esercizio dei compiti di cui all'art. 11 per un periodo massimo di sei mesi in caso di abuso e/o accertate irregolarità.

2) In caso di gravi irregolarità o iterazione delle medesime, il provvedimento di nomina viene revocato.

## **TITOLO III**

### **DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINATA E CIVILE CONVIVENZA E DEL RISPETTO ALTRUI**

#### **Capo I**

#### **NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO**

##### **Art. 16**

##### **Pulizia delle strade**

1) I cittadini collaborano con l'Amministrazione Comunale e con le aziende che effettuano il servizio di smaltimento dei rifiuti a mantenere pulite le strade, gli spazi e le aree pubbliche. A tal fine fanno un corretto uso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, osservano le modalità di smaltimento dei medesimi, evitano condotte costituenti forme di insudiciamento del suolo pubblico.

2) L'Amministrazione comunale assicura che siano collocati sulle strade pubbliche idoneo numero di contenitori e cassonetti per la raccolta dei rifiuti e vigila sullo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti.

3) E' fatto obbligo agli esercenti attività commerciali, pubblici esercizi, chioschi, laboratori e simili con accesso diretto dalla pubblica via di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede o area antistante i locali nei quali viene svolta la propria attività.

4) E' fatto, altresì, obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo pubblico e dello spazio circostante.

5) I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

6) I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

7) Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in appositi sacchi da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

##### **Art. 17**

##### **Impiego di veicoli per uso speciale per la pulizia delle strade**

1) L'Amministrazione Comunale può utilizzare per la pulizia delle strade veicoli per uso speciale dotati di speciali attrezzature.

2) Con ordinanza sindacale viene stabilito per ogni zona del Comune il giorno della settimana e gli orari in cui tale servizio verrà svolto, inoltre, con la stessa ordinanza viene istituito, temporaneamente, divieto di sosta con obbligo della rimozione su tutte le zone interessate.

3) Su tutte le strade interessate dalla pulizia verrà posizionato apposito cartello 48 ore prima. Le autovetture trovate in sosta il giorno e negli orari previsti, saranno soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dall'art. 159 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada).

**Art. 18**  
**Insudiciamento del suolo pubblico**

1) Salvo quanto già previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e dal successivo art. 40 del presente Regolamento, sulle strade, sugli spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico è vietato:

- a) gettare chewing-gum e simili sostanze che si appiccicano alle soles delle scarpe;
  - b) svuotare portacenere di veicoli;
  - c) gettare tagliandi di controllo della sosta e carta in genere, lattine e bottiglie in genere.
- 2) E', altresì, vietata, ogni ulteriore condotta costituente insudiciamento del suolo pubblico.

**Art. 19**  
**Raccolta di rifiuti**

1) I rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei cassonetti solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.

2) Qualora i cassonetti siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno degli stessi.

3) I rifiuti costituiti da imballaggi di cartone devono essere collocati, opportunamente compattati, presso gli appositi contenitori per la raccolta differenziata della carta.

4) I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori) e di mobili, da imballaggi di volume rilevante o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Essi devono essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta situati presso il centro di raccolta/isola ecologica comunale, previa autorizzazione dell'Ufficio ragioneria del Comune.

5) E' vietato accedere senza giustificato motivo e al di fuori degli orari previsti presso il centro di raccolta/isola ecologica comunale.

6) E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

7) E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

8) E' vietato manomettere e insudiciare i contenitori dei rifiuti, e/o rovistare per asportare qualsiasi materiale dagli stessi.

**Art. 20**  
**Divieto di rimozione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti**

1) La collocazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti lungo le strade pubbliche, gli spazi e le aree pubbliche, deve essere effettuata nei punti appositamente individuati. A tal fine il settore comunale competente provvede a richiedere parere al Comando Polizia Locale il quale verifica l'idoneità della collocazione del cassonetto sotto l'aspetto della sicurezza stradale.

2) E' vietato spostare i cassonetti per la raccolta dei rifiuti dai punti individuati e contrassegnati dalla segnaletica prescritta dagli articoli 68 e 152 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495.

**Art. 21**  
**Abbandono di rifiuti**

1) E' vietato sulle strade, sugli spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico e sulle aree private abbandonare rifiuti.

2) E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido, o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3) Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4) La violazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è soggetta alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 50 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22.

5) L'inottemperanza alle disposizioni previste dall'ordinanza del Sindaco di cui al comma 3, comporterà la violazione dell'art. 650 del Codice Penale, per cui, verrà trasmessa notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.

**Art. 22**  
**Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali**

1) I proprietari o possessori di cani e/o animali sono responsabili degli insudiciamenti cagionati alle strade, spazi ed aree pubbliche dai rispettivi animali.

2) I soggetti di cui al comma 1 debbono rimuovere immediatamente le deiezioni degli animali condotti per strade o negli spazi ed aree pubbliche. A tale scopo, devono essere muniti di apposita paletta e sacchetto in plastica o materiale cartaceo nel quale raccogliere gli escrementi. Il predetto sacchetto deve essere poi depositato nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

3) La Polizia Locale effettua specifici controlli finalizzati a verificare che i proprietari o possessori di animali siano muniti di tali dispositivi.

**Art. 23**  
**Distribuzione di manifesti e volantini**

1) E' vietato lanciare o lasciare cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli, manifesti, volantini o altro materiale pubblicitario sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione del competente Settore comunale.

**Art. 24**  
**Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio**

1) I proprietari, gli affittuari e gli inquilini di fabbricati e gli esercenti di negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo, in caso di nevicate, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi nei tratti antistanti gli accessi e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiabile le formazioni di ghiaccio sul suolo e sui marciapiedi stessi.

2) Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente, dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi costituente potenziale pericolo per l'incolumità di persone e cose, nei modi e nei tempi opportuni.

3) In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

4) Le operazioni di getto della neve dai tetti, terrazzi, balconi devono essere effettuate adottando le idonee cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone o alle cose.

5) Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comando Polizia Locale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele.

6) E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

7) La neve rimossa dal marciapiede, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale in modo da cagionare pericolo, ostacolo o intralcio alla viabilità.

## **Capo II**

### **DECORO DEGLI EDIFICI**

#### **Art. 25**

#### **Manutenzione degli edifici**

1) I proprietari o i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia: debbono:

- tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, gli androni, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista;
- curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico;
- tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.

2) I soggetti indicati nel primo comma sono tenuti alla manutenzione e pulizia degli edifici, con particolare riferimento ai cornicioni, terrazze e davanzali, anche per gli inconvenienti cagionati da volatili e che si constatano nei punti dove gli stessi affluiscono e stazionano in numero elevato.

#### **Art. 26**

#### **Deturpamento di edifici pubblici e privati**

1) E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

2) Salvo i casi di minore entità per i quali si applicherà la sanzione amministrativa prevista dall'art. 8 del presente regolamento, i casi più gravi costituiranno reato e saranno soggetti alle sanzioni penali previste dagli artt. 635 e 639 del Codice Penale.

3) Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.

4) Resta in ogni caso obbligo dei proprietari o di chi abbia diritti sull'immobile provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque le superfici dei manufatti.

5) In caso di imbrattamento di edifici privati con scritte o disegni contrari al pubblico decoro, resta in ogni caso a carico del proprietario l'onere del ripristino dello stato dei luoghi entro il termine stabilito dal provvedimento del Sindaco e, comunque, se non altrimenti specificato, entro 10 giorni dal fatto.

#### **Art. 27**

### **Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili sui fabbricati**

1) E' vietato affiggere manifesti, stampati e simili sulle facciate dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie.

2) L'affissione di manifesti, stampati e simili è soggetta ad autorizzazione del competente Settore Comunale e deve essere effettuata negli appositi spazi a ciò predisposti dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 28**

### **Divieto di imbrattamento delle targhe di pertinenza dei fabbricati**

1) E' vietato imbrattare e insudiciare le targhe di pertinenza di fabbricati e affisse all'esterno degli stessi.

2) I proprietari di targhe affisse all'esterno dei fabbricati e prospettanti sulla pubblica via, debbono mantenerle in buono stato di conservazione.

## **Capo III**

### **DECORO E MORALITA' PUBBLICA**

#### **Art. 29**

### **Atti contrari al decoro e alla decenza**

1) E' vietato sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico, che non siano pertinenze di esercizi pubblici, il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21,00 alle ore 06,00. Il consumo di bevande alcoliche è consentito solo in occasione di sagre, fiere o manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale presso gli stands gastronomici.

2) E' vietato effettuare sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico, sversamenti di sostanze liquide.

3) In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le necessità fisiologiche fuori dei luoghi a ciò destinati.

4) E' vietato compiere lungo le strade e spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico operazioni di lavaggio di veicoli, cose ed animali.

5) E' vietato arrampicarsi sui monumenti pubblici, sui pali dell'illuminazione, sulle cancellate e simili.

6) Nelle fontane e vasche pubbliche è vietato:

- a) effettuare abluzioni di persone o animali;
- b) immettere qualsiasi sostanza od oggetto;
- c) pescare i pesci in esse esistenti;

- d) raccogliere monetine ed oggetti in esse depositati. Tali operazioni possono essere eseguiti esclusivamente dal personale incaricato della pulizia della fontana e delle vasche pubbliche.

### **Art. 30**

#### **Divieto di esporre materiale contrario al pubblico decoro**

1) E' vietato nei cortili o pertinenze di fabbricati in vista alla pubblica via, depositare, accatastare o esporre materiale contrastante con il decoro urbano. A tal fine, il competente settore comunale, con provvedimento motivato, invita gli interessati a rimuovere il materiale o renderlo non visibile al pubblico.

### **Art. 31**

#### **Taglio dell'erba e cura delle siepi e piante**

1) I proprietari privati di aree verdi hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

2) I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere, in particolare, evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba.

3) Gli sfalci da potatura e l'erba tagliata dovranno essere depositati nei contenitori appositamente predisposti dall'Amministrazione Comunale.

4) Il Sindaco può disporre, con apposita ordinanza, che i proprietari di qualsiasi immobile prospiciente la pubblica via provvedano al taglio dell'erba nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta entro 10 giorni.

### **Art. 32**

#### **Taglio di alberi**

1) Al fine di salvaguardare tutto il verde esistente nel centro abitato, il taglio di alberi ad alto fusto esistenti nelle proprietà private prospicienti la pubblica via è soggetto ad autorizzazione comunale. Per alberi ad alto fusto sono da intendersi tutte quelle essenze arboree dette di prima grandezza (altezza > 20 mt.), così come elencate nell'allegato 1.

2) Il Responsabile del Settore comunale competente rilascia l'autorizzazione al taglio di un albero solo se accerta l'esistenza di giustificati motivi, previa osservanza di quanto disposto dall'art. 8 delle Norme tecniche di attuazione al Piano Regolatore Generale.

### **Art. 33**

#### **Lavatura ed esposizione di biancheria e panni**

1) La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti dall'autorità comunale.

2) E' vietato, altresì, distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con Ordinanza del Sindaco.

3) Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non provochino gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.

**Art. 34**  
**Battitura di panni e tappeti**

1) E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre, e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

2) Tali operazioni potranno essere consentite soltanto negli orari e con le modalità stabilite dal Sindaco con apposita ordinanza.

**Art. 35**  
**Pulizia dei cortili e delle aree private**

1) I cortili e le pertinenze dei fabbricati privati debbono essere mantenuti puliti. A tal fine e fatte salve alcune contingenze di igiene pubblica, il competente settore comunale invita, con provvedimento motivato, gli interessati ad eseguire le operazioni ritenute necessarie a titolo del decoro urbano.

**Art. 36**  
**Divieto di sdraiarsi nelle pubbliche vie  
e nei luoghi soggetti a pubblico passaggio**

1) E' vietato sdraiarsi nelle pubbliche vie, sulle panchine pubbliche, nei luoghi di pubblico passaggio, sulla soglia di esercizi pubblici e commerciali, sotto i portici e i fornici.

2) E' altresì vietato, nei luoghi di cui a precedente comma, stendere stuoie e simili e compiere atti contrari al decoro e alla moralità pubblica.

**Art. 37**  
**Esercizi specializzati nella vendita di materiale erotico**

1) L'esibizione di merci presso gli esercizi commerciali specializzati nella vendita di materiale erotico, così detti sex shops, deve avvenire con modalità tali da non offendere la sensibilità di coloro che vogliono rimanere estranei. A tal fine il materiale esitato non deve essere visibile dalla pubblica via a eccezione solo dei generi di abbigliamento o di biancheria, in vendita anche presso esercizi diversi da quelli di cui al presente articolo.

**Art. 38**  
**Pulizia di anditi – vetrine – negozi – esercizi e abitazioni**

1) La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi, e dei marciapiedi antistanti gli esercizi commerciali, gli esercizi pubblici e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

2) Il Sindaco potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

**Art. 39**  
**Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati**

1) Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle acque e dell'ambiente, è vietato otturare gli scarichi pubblici o immettere oggetti che possano essere causa di intasamenti, nonché introdurre spazzatura nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

2) I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

#### **Art. 40**

#### **Trasporto di letame – materiale di espurgo e cose maleodoranti – Concimazione dei terreni**

1) Le ditte che esercitano a fini commerciali il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei liquami provenienti da allevamenti animali o di espurgo di pozzi neri di abitazioni civili debbono essere munite di autorizzazione del Sindaco e delle altre autorità competenti indicate dalle leggi speciali.

2) L'autorizzazione non è richiesta per chi eserciti trasporto e spargimento di liquami e fanghi derivanti da pozzi neri o allevamento di animali al fine di fertilizzare i propri terreni.

3) Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno attenersi alle condizioni e modalità stabilite dal regolamento comunale di igiene e sanità, dalle altre norme vigenti in materia e dalle ordinanze del Sindaco.

4) In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.

5) La concimazione dei terreni adibiti ad uso agricolo con smaltimento di liquami, letame od altri materiali maleodoranti, non può essere fatta, in prossimità di abitazioni, pozzi d'acqua potabile e di corsi d'acqua, ad una distanza inferiore di quella stabilita dalle norme speciali vigenti in materia.

6) Lo spargimento a scopo fertilizzante dei materiali da parte delle ditte di cui al comma primo può essere fatto soltanto su aree autorizzate dall'Autorità Sanitaria.

7) Il Sindaco potrà con ordinanza limitare l'orario in cui sono ammesse le operazioni di cui al presente articolo.

8) Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato.

#### **Art. 41**

#### **Trasporto di materiale di facile dispersione**

1) Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI**

#### **Capo I**

#### **SICUREZZA URBANA**

##### **Art. 42**

##### **Ruolo del Comune**

1) Il Comune riconosce la sicurezza urbana quale componente essenziale della qualità della vita della comunità locale e la persegue mediante l'adozione di sistemi regolativi finalizzati a conseguire un corretto equilibrio generale nella fruizione del tessuto della città.

2) Il Comune persegue forme di interazione con i soggetti istituzionali e sociali operanti sul territorio, promuove tra i giovani campagne orientate alla cultura della legalità, allo sviluppo dell'attitudine civica, alla solidarietà dei cittadini e degli operatori sociali in quanto risorse fondamentali per la definizione degli obiettivi di sicurezza.

3) L'Amministrazione Comunale riconosce altresì che la corresponsabilizzazione delle autonomie locali in materia di controllo del territorio è condizione inderogabile per l'efficace perseguimento della cultura della prevenzione; a tal fine, perora, di intesa con gli Uffici Territoriali del Governo, forme di collaborazione e sinergie da attuarsi con la stipulazione di protocolli di intesa e contratti locali di sicurezza. Tali documenti debbono contenere l'obbligo di periodica informativa al Consiglio Comunale sullo stato della sicurezza urbana.

##### **Art. 43**

##### **Programma locale di sicurezza**

1) L'Amministrazione Comunale promuove programmi locali finalizzati a conoscere il bisogno di sicurezza dei cittadini e ad effettuare le azioni conseguenti rivolte a soddisfare la razionale domanda di sicurezza degli appartenenti alla comunità locale.

##### **Art. 44**

##### **Ruolo della Polizia Locale**

1) La Polizia Locale collabora fattivamente con le forze di polizia dello Stato al fine di tutelare la sicurezza urbana e della comunità locale

2) La Polizia Locale attua le forme di controllo del territorio sia autonomamente sia nel rispetto delle modalità operative eventualmente stabilite nei protocolli di intesa e nei contratti locali di sicurezza intercorrenti tra l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Territoriale del Governo.

3) La Polizia Locale collabora, altresì, con gli operatori sociali e istituzionali nell'attività di mediazione dei conflitti, al fine di dirimere microtensioni e microconflitti, ancorché non di rilievo penale, vengono tuttavia avvertiti dai cittadini come situazioni di tensioni. Sono fatte salve le competenze dell'Autorità di pubblica Sicurezza in materia di bonaria composizione dei dissidi tra privati, come disciplinate dalle vigenti leggi di Pubblica Sicurezza.

**Art. 45**  
**Protezione Civile**

1) Un efficiente sistema comunale di protezione civile è componente essenziale per la sicurezza urbana. A tal fine l'amministrazione Comunale promuove, anche attraverso i gruppi comunali di protezione civile, campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, consistenti anche in simulazioni di eventi calamitosi.

**Art. 46**  
**Sicurezza stradale**

1) L'Amministrazione Comunale persegue, nell'ambito della sicurezza urbana, campagne di sensibilizzazione dei giovani in materia di educazione stradale. A tal fine predispone, in collaborazione con le autorità scolastiche e mediante l'impiego della Polizia Locale e di esperti qualificati, progetti mirati, da finanziarsi con i proventi sanzionatori ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada)

**Capo II**

**SICUREZZA DEI CITTADINI ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI**

**Art. 47**  
**Animali pericolosi**

1) E' vietato condurre lungo le vie pubbliche, nelle aree ad uso pubblico e nei locali aperti al pubblico animali feroci o selvatici o esotici la cui detenzione sia stata comunque autorizzata dall'Autorità competente in deroga alle disposizioni previste dalla Legge 7 febbraio 1992 n° 150.

2) Il trasporto di animali feroci deve avvenire con veicoli idoneamente attrezzati e con modalità tali da evitare danni, spavento o molestia alle persone

**Art. 48**  
**Disposizioni per i proprietari e detentori di cani**

1) I proprietari di cani sono tenuti alla regolare iscrizione degli stessi all'anagrafe canina istituita presso le Aziende Sanitarie Locali istituita ai sensi dell'art. 3/1°c. della Legge 14 agosto 1991 n° 281

2) Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 75,00 ai sensi dell'art. 5 della predetta Legge n° 281/1991.

3) Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe canina omette di sottoporlo al tatuaggio è punito con la sanzione amministrativa di euro 50,00 ai sensi del citato art. 5 della Legge n° 281/1991.

4) La circolazione di cani su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico è consentita solo se muniti di collare portante la speciale piastrina contenente i dati di identificazione.

3) Nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto i cani devono essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola. (art. 83 del regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n° 520).

4) I cani circolanti per le vie o in altro luogo aperto al pubblico di peso superiore ai Kg 18 o di altezza al garrese superiore a cm. 35, devono essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola. (Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Lombardia 6 novembre 2002 n° 20962).

5) I cani di peso inferiore a Kg 18 o di altezza al garrese inferiore a cm 35 quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti al guinzaglio. Se non sono tenuti al guinzaglio devono essere muniti di museruola.

6) I proprietari e i detentori di cani di grossa taglia come i pit-bull, i mastini, gli alani, i dobermann, i pastori, gli american bulldog, i dogo argentino, i fila brasileiro, i perro, i rottweiler, devono applicare loro la museruola e il guinzaglio quando si trovano per le vie o in altro luogo aperto al pubblico o se condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto (Ordinanza del Ministero della Salute 3 ottobre 2005).

7) Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente:

- i cani in dotazione alle forze di polizia e alle forze armate utilizzati in servizio
- i cani in dotazione alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco utilizzati in servizio
- i cani guida dei non vedenti (ved. Legge 14.2.1974 "Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico") modificata con L. 8.2.2006 n. 60
- i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia.

8) E' fatto divieto ai minori di anni diciotto di condurre nei locali pubblici, sui pubblici mezzi di trasporto e sulle aree pubbliche o di uso pubblico, i cani di cui ai commi 6 e 8 del presente articolo.

9) Laddove i cani siano condotti da bambini deve essere sempre presente un adulto in grado, all'occorrenza, di adottare le cautele necessarie ad evitare che l'animale cagioni pregiudizi a persone o ad altri animali transitanti lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico.

10) E' vietato condurre cani od altri animali nelle aree pubbliche appositamente attrezzate per il gioco dei bambini.

#### **Art. 49**

##### **Custodia e detenzione di cani o altri animali**

1) Salvo quanto previsto dall'art. 672 del C.P., i proprietari o detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possono arrecare danno o molestia a chi transita sulla pubblica via, inoltre, dovranno adottare tutte le misure necessarie per evitare che gli stessi possano sfuggire al controllo e vagare liberi sulla pubblica via costituendo così pericolo per la circolazione e per l'incolumità delle persone.

#### **Art. 50**

##### **Cattura dei cani e degli altri animali**

1) I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati da operatori dipendenti dal Canile sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale o da altro soggetto convenzionato con l'Amministrazione Comunale.

2) E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

**Art. 51**  
**Ponteggi**

1) Durante l'installazione di ponteggi di pertinenza dei cantieri edili i responsabili debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di danno a persone o cose.

2) I responsabili dei cantieri debbono, altresì, adottare cautele idonee ad evitare che i ponteggi installati siano utilizzati per fini illeciti quali l'introduzione abusiva nelle abitazioni altrui, confinanti con i cantieri.

3) In caso di installazione di ponteggi su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, i responsabili devono assicurarsi che gli stessi vengano completamente coperti con teli, reti o altro materiale idonei ad impedire la caduta di materiale di demolizione ed altro materiale idoneo a cagionare danni a persone e cose.

**Art. 52**  
**Divieto di getto di materiali**

1) E' vietato gettare dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, dai tetti, dai balconi, dai terrazzi e dalle finestre oggetti vari che possono cagionare danni a persone o cose

**Art. 53**  
**Installazione di tralicci – gru ed altri impianti di sollevamento**

1) L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

**Art. 54**  
**Pozzi - cisterne - scavi e fosse**

1) I pozzi, le cisterne, i tombini e simili debbono essere dotati di idonee protezioni atte ad evitare la caduta all'interno degli stessi di persone o animali.

2) Le protezioni di cui al comma 1 debbono essere sempre tenute in condizioni di efficienza.

3) Gli scavi, le cave e le fosse esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

4) E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza apposita autorizzazione del Settore comunale competente. Dette operazioni possono essere autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

**Art. 55**  
**Manutenzione dei fabbricati**

1) I proprietari di fabbricati sono tenuti ad eseguire tutte le opere di conservazione e manutenzione degli edifici idonee a evitare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e privata, per la sicurezza della circolazione e di danno alle cose.

2) I proprietari di fabbricati debbono, altresì, conservare e mantenere i canali di gronda e raccolta delle acque in modo da impedire lo stillicidio sulle pubbliche vie e da consentire lo scarico delle acque negli appositi fognali.

3) Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, adottata previa accertamenti tecnici da compiersi a cura del competente settore comunale, intima ai proprietari inadempienti agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, di eseguire le opere necessarie ai fini della tutela dell'incolumità pubblica o privata o della sicurezza stradale.

4) L'inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 3 comporta la violazione dell'art. 650 Codice Penale e la trasmissione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.

5) In caso di urgente necessità, il Comune adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità con addebito delle spese nei confronti di chi era tenuto a provvedere.

#### **Art. 56 Persiane**

1) Le persiane di pertinenza dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o anche ad uso pubblico, se aperte, debbono essere idoneamente fissate al muro con appositi congegni, al fine di evitare distacchi con conseguente pericolo per l'incolumità dei pedoni e dei veicoli circolanti sulla strada.

#### **Art. 57 Collocamento di oggetti di ornamento o di cose mobili in luoghi privati**

1) Gli oggetti di ornamento, come fregi, stemmi, vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da non costituire pericolo e da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.

2) L'inaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano o si espandano in luoghi pubblici o privati e di pubblico transito.

#### **Art. 58 Illuminazione dei portici - fornici e gallerie private**

3) I portici, i fornici le gallerie di proprietà privata ma aperte al pubblico passaggio pedonale anche nelle aree notturne, debbono essere convenientemente illuminati durante gli orari di accensione dell'illuminazione pubblica. Tale obbligo è a carico dei proprietari.

#### **Art. 59 Piantagioni e siepi private**

1) I proprietari o conduttori di giardini privati hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e gli spazi pubblici in genere e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2) Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli immediatamente. In assenza prolungata del proprietario, il Comune provvederà d'Ufficio alla rimozione.

3) Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,00 a euro 573,00 ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada).

4) Fatte salve le disposizioni del comma precedente, i proprietari o conduttori di giardini privati debbono adottare le cautele necessarie a evitare che le foglie, i fiori o i frutti delle rispettive piantagioni cadano sulle pubbliche vie o sulle aree soggette al pubblico passaggio costituendo pericolo per i pedoni o comunque condizione di ostacolo per la circolazione pedonale.

5) Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, a seguito di accertamenti della Polizia Locale o degli altri organi di Polizia, ingiunge agli interessati, qualora non provvedano spontaneamente, di rimuovere dal suolo pubblico o ad uso pubblico le foglie, i fiori o i frutti staccatisi dalle rispettive piantagioni.

6) L'inottemperanza all'ordinanza di cui al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 8 comma 4 del presente Regolamento.

#### **Art. 60**

##### **Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza**

1) Coloro che gestiscono negozi, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini sono tenuti a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile una targa o un cartello delle dimensioni massime di cm. 10x20, contenente la scritta "In caso di emergenza chiamare ....." seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi in caso di necessità contingenti di sicurezza pubblica.

2) L'obbligo di affissione di cui al comma 1 non sussiste nel caso tali indicazioni siano stati dati direttamente al Responsabile del servizio (Comandante) della Polizia Locale.

Le indicazioni di cui al presente articolo debbono essere sempre aggiornate.

#### **Art. 61**

##### **Divieto di accensione di fuochi nell'abitato**

1) All'interno del centro abitato è vietato:

- a) accendere fuochi e gettare nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico, fiammiferi, zolfanelli e altri oggetti accesi.
- b) introdurre nei cassonetti e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti, fiammiferi, zolfanelli, mozziconi di sigarette non debitamente spenti e ogni altro oggetto acceso.
- c) l'abbruciamento di rifiuti di qualsiasi natura.
- d) sparare con armi da fuoco, lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio, installare aerostati con fiamme, fare esplosioni e in genere accensioni pericolose.

2) In occasione di sagre o manifestazioni particolari, il Sindaco, in veste di Autorità locale di P.S., può rilasciare la Licenza prevista dall'art. 57 del T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931 n° 773 per l'accensione di fuochi d'artificio e/o lanciare razzi a condizione che queste operazioni vengano effettuate a una distanza di almeno cento metri dalle abitazioni circostanti e dai cavi dell'alta tensione.

3) La Licenza di cui al precedente comma 2 può essere rilasciata solo a persone in possesso di Licenza per l'esercizio del mestiere di fochino.

4) Fermo restando quanto stabilito dalle norme di legge per la prevenzione degli incendi, è vietato dar fuoco nei campi, nei boschi nei prati, nei giardini, alle stoppie ed agli arbusti non estirpati, insistenti al suolo ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile.

5) Salvo i casi di lieve entità, che saranno puniti ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 4 sarà soggetta alle sanzioni previste dagli articoli 17 e 17bis del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n° 773.

## **Art. 62** **Luminarie e cavi elettrici**

1) Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune.

2) Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose e con l'osservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni.

## **Capo III**

### **QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

#### **Art. 63** **Attività professionali rumorose e incomode**

1) L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, se effettuati in locali sottostanti o adiacenti a civili abitazioni o all'esterno di essi, sono vietati dalle ore 22,00 alle ore 8,00, ovvero, fino alle ore 9,00 dei giorni festivi. Nel periodo giugno settembre il divieto si applica altresì, nella fascia oraria dalle ore 12,30 alle ore 14,30.

2) Durante l'orario di attività, dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità

3) L'intensità di rumore accertata all'esterno degli stabilimenti nelle zone miste dovrà rientrare nei limiti massimi previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

4) Salvo quanto disposto dalle norme di igiene per la tutela della salute pubblica, le limitazioni di orario non si applicheranno nelle zone che, secondo il vigente Piano Regolatore Comunale, sono destinate all'industria e all'artigianato.

5) L'intensità di rumore accertata all'esterno degli stabilimenti nelle zone industriali o artigianali, sia di giorno che di notte, dovrà rientrare nei limiti massimi previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, intendendo per notte il periodo compreso dalle ore 22,00 alle ore 06,00

6) Il Sindaco, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.

7) Il Sindaco, in casi di accertata necessità, e tenuto conto del pubblico interesse, potrà concedere deroghe per periodi limitati e ponendo eventuali condizioni.

8) Qualora le circostanze lo richiederanno, la natura e il grado di intensità dei rumori negli edifici e all'aperto verranno accertati d'Ufficio o a richiesta degli interessati con l'ausilio di personale specializzato dell'A.S.L. e l'utilizzo di strumenti di misura del rumore (fonometro).

**Art. 64**  
**Sistemi di allarme acustico**

1) Fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) per quanto riguarda i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli, l'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
- 2) congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso/arancio, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.
- 2) I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso e della polizia.
- 3) I proprietari di sistemi di allarme acustico sono tenuti a mantenere in condizione di efficienza i rispettivi impianti al fine di evitare che gli stessi determinino ingiustificato disturbo alla tranquillità delle persone.

**Art. 65**  
**Pubblicità fonica**

1) Fatte salve le disposizioni del D. Lgs 15 novembre 1993 n° 507 e del Regolamento comunale in materia di imposta comunale sulla pubblicità, la pubblicità fonica può essere effettuata in centro abitato previa autorizzazione dell'Ufficio competente del Comune dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

2) Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della Legge 24 aprile 1975 n° 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco.

3) In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

4) La pubblicità fonica è vietata nelle vicinanze di ospedali, case di cura, case di riposo per anziani e luoghi di culto.

5) Essa è, altresì, vietata la domenica e i giorni festivi.

6) Chiunque effettua pubblicità fonica senza autorizzazione comunale è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada).

7) Chiunque effettua pubblicità fonica negli orari o i giorni o nei luoghi vietati è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 8 del presente Regolamento.

**Art. 66**  
**Attività rumorose vietate.**

- 1) Sono vietate le attività di seguito specificate:
  - a) le grida dei venditori di merce in genere;
  - b) l'uso di amplificatori sonori;
  - c) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.

2) L'uso di amplificatori e la diffusione di musica o canzoni a mezzo di amplificatori da parte di spettacoli viaggianti possono essere autorizzati dall'Ufficio competente del Comune dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00.

3) Le emissioni sonore non devono cagionare disturbo alle abitazioni vicine e non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

#### **Art. 67**

#### **Emissioni rumorose presso abitazioni private**

1) Nelle abitazioni ed in altri luoghi privati è fatto obbligo di regolare le emissioni sonore in modo tale da non cagionare disturbo al vicinato.

2) L'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per tessitura, radio, televisori, video-giochi, fonografi, giradischi e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

3) L'esecuzione di lavori edili, di manutenzione o di ristrutturazione nei fabbricati destinati a civile abitazione debbono svolgersi, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive stabilite dai regolamenti di condominio, dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 18,00 dei giorni feriali e dalle ore 08,00 alle 12,00 dei giorni festivi.

4) All'interno delle abitazioni private non debbono essere usati, fatte salve le disposizioni dei regolamenti di condominio e fuori dei casi dei lavori di cui al comma 3, macchinari e simili atti a disturbare la tranquillità del vicinato

#### **Art. 68**

#### **Spettacoli e trattenimenti presso esercizi pubblici**

1) I titolari di pubblici esercizi presso i quali si svolgono spettacoli e/o trattenimenti musicali debbono adottare tutte le cautele idonee a garantire l'insonorizzazione dei locali.

2) La diffusione all'esterno degli esercizi pubblici di emissioni musicali e/o sonore di regola è vietata, fatta salva l'autorizzazione del competente Settore comunale.

3) Senza licenza di P.S. non si possono dare all'interno o all'esterno degli esercizi pubblici spettacoli e/o trattenimenti musicali, canori, feste da ballo e simili.

4) Le attività di piano bar, karaoke e simili effettuate presso i dehors esterni dei pubblici esercizi debbono essere interrotte alle ore 23,00 dei giorni feriali ed alle ore 24,00 dei giorni festivi. In occasione di feste, sagre e simili possono essere in via eccezionale, rilasciate autorizzazioni in deroga fino alle ore 24,00.

5) Il volume delle diffusioni sonore deve essere, comunque, tale da non costituire disturbo per la quiete pubblica e privata.

6) I soggetti di cui al comma 1 debbono ridurre il volume delle diffusioni sonore e/o musicali ed eventualmente sospendere a richiesta della Polizia Locale e degli altri organi di polizia, quando sussistano oggettive esigenze.

7) Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 666 del C.P. in materia di spettacoli e trattenimenti pubblici senza Licenza di P.S., la violazione delle restanti disposizioni previste dal presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento.

#### **Art. 69**

#### **Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi**

1) Gli avventori, all'uscita dei pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, debbono evitare comportamenti idonei a cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata o contrari al decoro ed alla pubblica decenza.

2) I titolari o gestori dei pubblici esercizi sono tenuti a sensibilizzare la clientela al fine dell'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1.

3) Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, può modificare gli orari di apertura e di chiusura dei singoli esercizi pubblici quando gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale o dagli altri Organi di polizia abbiano rilevato situazioni di pregiudizio per la quiete pubblica o privata, per il decoro e la pubblica decenza, determinate dai comportamenti di cui al comma 1.

#### **Art. 70**

#### **Obblighi per i gestori di circoli privati**

1) Le disposizioni di cui agli articoli 68 e 69 valgono, in quanto applicabili, anche per i gestori dei circoli privati.

#### **Art. 71**

#### **Disturbo determinato da animali**

1) I proprietari di cani ed altri animali custoditi all'interno delle abitazioni e nelle pertinenze delle stesse debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare che gli animali cagionino disturbo o molestia al vicinato, specie durante le ore notturne.

2) L'obbligo di cui al comma 1 vale anche per i soggetti ai quali gli animali siano stati affidati in custodia ancorché temporaneamente.

#### **Art. 72**

#### **Veicoli dotati di cella frigorifera ed attrezzature rumorose**

1) Durante le ore notturne è vietato lasciare in sosta o ricoverare nelle immediate vicinanze di fabbricati destinati a civile abitazione, veicoli dotati di celle frigorifere, attrezzature comunque rumorose quando il mantenimento in funzione dei predetti impianti costituisca pregiudizio per la quiete pubblica e privata.

2) La situazione di disturbo di cui al comma 1 deve risultare dagli accertamenti svolti dai competenti organi tecnici a seguito dei quali il Responsabile del competente Settore Comunale, con provvedimento motivato, ordini all'interessato di adottare le cautele idonee di eliminare la situazione di disturbo.

#### **Art. 73**

#### **Uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie**

1) L'uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie e negli spazi o aree pubbliche deve avvenire senza costituire disturbo per la tranquillità dei cittadini. A tal fine, i suonatori ambulanti non debbono stazionare sotto le finestre delle civili abitazioni, degli studi professionali, davanti alle entrate degli esercizi pubblici, commerciali e artigianali.

2) I suonatori ambulanti, debbono ottemperare le prescrizioni eventualmente anche solo stabilite verbalmente, dalla Polizia Locale e dagli altri organi di polizia e debbono sospendere immediatamente l'attività su richiesta dei predetti organi.

**Art. 74**  
**Schiamazzi**

3) Sono vietati nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sia di giorno che di notte schiamazzi, grida e manifestazioni verbali ingiustificate, costituenti situazioni di disturbo per la quiete pubblica e privata.

**Art. 75**  
**Divieto di usi di mortaretti, petardi o simili**

1) Nelle vie pubbliche e nelle are ad uso pubblico è vietato far scoppiare mortaretti, petardi e simili ancorché la vendita di tali prodotti sia regolarmente consentita.

## **TITOLO V**

### **TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'IGIENE PUBBLICA**

#### **Capo I**

#### **PREVENZIONE DEI FENOMENI DI INQUINAMENTO**

##### **Art. 76**

##### **Sensibilizzazione in materia di cultura al rispetto ambientale**

1) Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza ai fini di diffondere il rispetto dell'ambiente e del territorio e la conoscenza delle buone pratiche in materia ambientale.

2) Il Comune promuove, altresì, campagne di coinvolgimento dei cittadini sulle tematiche dello sviluppo sostenibile in quanto condizione essenziale per una corretta politica di tutela dell'ambiente, di governo del territorio e di conseguimento della qualità della vita della comunità locale.

3) Il Comune, in collaborazione e di intesa con le Autorità scolastiche, gli altri enti locali e le istituzioni operanti sul territorio, attua progetti di educazione ambientale e alla salute finalizzati ai bambini, studenti ed ai cittadini.

##### **Art. 77**

##### **Spegnimento del motore durante la sosta**

1) I conducenti di veicoli a motore debbono spegnere il motore durante la sosta, durante le operazioni di carico/scarico merci e in caso di arresto dei veicoli ai passaggi a livello chiusi. Debbono, altresì, spegnere il motore in ogni altra situazione comportante l'arresto del veicolo per una durata superiore ai 3 minuti. E' fatta eccezione per i casi in cui l'interruzione della marcia sia prescritta dalla segnaletica luminosa o dalla segnaletica degli agenti preposti al traffico.

##### **Art. 78**

##### **Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari**

1) I trattamenti con fitofarmaci o prodotti antiparassitari, debbono avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle prescrizioni indicate sulle confezioni dei prodotti.

2) I soggetti che effettuano i trattamenti di cui al comma 1 debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare molestie a persone ed animali.

3) I trattamenti di cui al comma 1, se effettuati all'interno del centro abitato, debbono essere comunicati al Responsabile del Settore Tecnico comunale almeno 15 gg. prima dell'inizio degli stessi, il quale, prima dell'inizio del trattamento può, sentiti i competenti organi sanitari, impartire le eventuali prescrizioni a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

4) I trattamenti di cui al presente articolo debbono essere immediatamente sospesi in caso di condizioni atmosferiche di vento o brezza ed a richiesta motivata delle competenti autorità.

#### **Art. 79**

#### **Emissioni di fumo ed esalazioni – polvere – odori molesti**

1) Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e di attività insalubri, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno e molestia.

2) Coloro che a causa della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapori, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

3) E' vietato in centro abitato allevare e/o tenere animali che emanano odori nauseabondi o molesti per la salute delle persone.

4) Salvo quanto già previsto dall'articolo 61 del presente Regolamento, è vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito.

5) I camini ed i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfianti in genere e di condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti.

#### **Art. 80**

#### **Uso delle risorse idriche potabili**

1) Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile delle rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

### **Capo II**

#### **TUTELA DEL VERDE PUBBLICO**

#### **Art. 81**

#### **Rispetto delle aiuole**

1) E' vietato entrare e sedersi nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi. E' altresì vietato cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle.

#### **Art. 82**

#### **Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi**

1) Sulle aree verdi comunali sono vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli.

2) Ai fini dell'applicazione della presente disposizioni si considerano in sosta i veicoli ancorché occupanti l'area soltanto con parte della carrozzeria.

#### **Art. 83**

#### **Norme di comportamento nei parchi pubblici**

1) Fatti salvi gli obblighi e i divieti stabiliti da altre disposizioni del presente Regolamento, nei parchi comunali è vietato:

- a) circolare con veicoli, esclusi le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore e i veicoli impiegati per operazioni di manutenzione del parco;
- b) condurre, fatte salve le autorizzazioni in deroga rilasciate dal competente Settore comunale, animali in sella;
- c) recare disturbo, fastidio o molestia alle persone presenti nel parco;
- d) manomettere, imbrattare gli elementi di arredo del parco;
- e) cogliere fiori, recidere rami e danneggiare le aiuole ed il verde pubblico;
- f) accendere fuochi o fare uso di barbecue al di fuori degli impianti delle aree attrezzate.

**Art. 84**  
**Tutela degli alberi**

- 1) E' vietato incidere o manomettere la corteccia degli alberi.
- 2) E' altresì vietato, senza autorizzazione del competente settore comunale, affiggere sulla corteccia degli alberi manifesti, avvisi e simili.
- 3) E' vietato arrampicarsi sugli alberi e reciderne i rami.

## **TITOLO VI**

### **MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

#### **Art. 85**

##### **Occupazione del suolo pubblico**

1) Fatte salve le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada), fatte salve le disposizioni previste dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche adottato ai sensi dell'art. 40/1° c. del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507, l'occupazione di suolo pubblico è altresì disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

2) Le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, ovvero, realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono soggette al preventivo rilascio di autorizzazione o concessione da parte del Comando Polizia Locale o del Dirigente o Responsabile di altro Settore comunale previo parere del Comando Polizia Locale.

#### **Art. 86**

##### **Modalità per il carico e lo scarico delle merci**

1) L'occupazione di suolo pubblico con autoveicoli per carico e scarico di merci può essere consentita con apposita autorizzazione rilasciata dal Comando Polizia Locale o dal Dirigente o Responsabile di altro Settore comunale previo parere del Comando polizia Locale, dietro richiesta motivata.

2) E' fatto divieto al titolare di autorizzazione occupare suolo pubblico per carico e scarico di merci al di fuori degli orari di apertura degli esercizi commerciali. Inoltre, è fatto divieto di sostare con il veicolo con le ruote sul marciapiede.

3) Le operazioni di carico e scarico di merci sul suolo pubblico debbono essere compiute nel più breve tempo possibile per non creare eccessivi disagi e pericoli alla circolazione stradale, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

4) L'esecutore delle operazioni di cui al comma 1 deve provvedere alla conseguente pulizia del suolo che si rendesse eventualmente necessaria a seguito delle predette operazioni.

#### **Art. 87**

##### **Collocamento di tavoli – sedie – piante ornamentali – merci od altro**

1) L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posaciacchi, attrezzature commerciali, merci od altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino motivi estetici, di viabilità o di incolumità delle persone.

2) L'autorizzazione o la concessione di cui al comma 1 può essere sempre negata per ragioni di viabilità, sicurezza stradale e di pubblico interesse anche se la domanda di occupazione sia conforme alle misure minime previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada).

#### **Art. 88**

#### **Esposizione di derrate all'esterno di esercizi commerciali**

1) Le occupazione di suolo all'esterno degli esercizi commerciali per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene.

2) L'esposizione di vegetali, destinati all'alimentazione, è ammessa soltanto per quei prodotti da consumarsi previa cottura, lavaggio o dipellamento.

3) Le merci di cui ai commi precedenti debbono comunque essere tenute ad una altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.

#### **Art. 89**

#### **Elementi di arredo a tutela della proprietà privata**

1) La collocazione sul suolo pubblico di elementi a tutela di aree e/o fabbricati privati è consentito nei soli casi di necessità da verificarsi da parte del Comando Polizia Locale e nel rispetto delle norme legislative e regolamentari in materia di edilizia.

2) L'autorizzazione per l'installazione degli elementi di arredo è soggetta a parere favorevole del Comando Polizia Locale. I predetti elementi debbono essere conformi ai modelli approvati dalla Giunta Comunale.

3) L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse e di tutela della sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.

#### **Art. 90**

#### **Occupazione per comizi e raccolta firme**

1) L'occupazione di spazi pubblici per la raccolta di firme o sottoscrizioni di petizioni, organizzate da partiti o movimenti politici, in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, può essere autorizzata nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo 85 commi 1° e 2°.

#### **Art. 91**

#### **Occupazione per traslochi**

1) L'occupazione del suolo pubblico con veicoli e attrezzature da utilizzare per le operazioni di trasloco deve essere autorizzata dal Comando Polizia Locale o dal Dirigente o Responsabile di altro Settore comunale previo parere del Comando Polizia Locale.

2) Ai fini di consentire i necessari sopralluoghi a tutela della sicurezza stradale e ove si renda necessario l'istituzione temporanea del divieto di sosta e/o altri segnali stradali la domanda deve pervenire al Servizio competente almeno 30 giorni prima della data delle operazioni di traslochi.

3) L'interessato deve provvedere a delimitare ed a segnalare idoneamente ed a proprie spese l'area interessata dall'occupazione. E' a carico dell'interessato l'installazione dei segnali mobili di divieto di sosta o e/o altri segnali stradali che si rendessero eventualmente necessari.

## **Art. 92**

### **Occupazione con impianti o altri mezzi pubblicitari**

1) L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari su aree pubbliche è regolata dall'art. 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada), dalle disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e dal Regolamento comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni.

2) Per le autorizzazioni di competenza comunale, queste possono essere rilasciate anche in deroga alle disposizioni dell'art. 51 del citato D.P.R. 495/92 a condizione che venga garantita la sicurezza della circolazione, previo parere del Comando Polizia Locale.

3) Non è consentita la collocazione di impianti pubblicitari su aree e spazi verdi, compresi i viali alberati quando, a giudizio del competente Settore comunale, possono verificarsi conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico.

## **Art. 93**

### **Occupazione di suolo pubblico per manifestazioni**

1) L'occupazione del suolo pubblico nell'ambito di manifestazioni deve essere preventivamente autorizzata.

2) Fatte salve le vigenti disposizioni del R.D. 18 giugno 1931 n° 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e ogni altra disposizione in materia di ordine pubblico e di prevenzione incendi, alla domanda di concessione del suolo pubblico deve essere allegata la documentazione richiesta dal competente servizio comunale.

3) La domanda e la documentazione devono essere presentate almeno 30 giorni prima della manifestazione.

4) Qualora per la stessa area siano presentate, da soggetti diversi, più domande di occupazione, si segue al fine del rilascio della concessione, l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

## **Art. 94**

### **Installazione di tende solari**

1) E' vietata l'installazione di tende solari e simili, sporgenti su spazio pubblico o di pubblico passaggio senza autorizzazione del Settore competente del Comune.

2) Le tende e gli accessori delle stesse, sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio, non dovranno avere in alcuna parte una altezza inferiore a metri 2,20 dal suolo.

3) In rapporto alla situazione locale e alla sicurezza della circolazione, nel provvedimento di autorizzazione deve essere specificata anche la sporgenza massima che le tende devono avere.

4) Le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, le indicazioni toponomastiche, la segnaletica stradale, gli spazi delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.

5) L'autorizzazione può essere negata quando l'edificio indicato per il collocamento di una o più tende sia di interesse artistico.

6) In caso di pioggia o di vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse possono derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.

**Art. 95**  
**Installazioni di bacheche**

1) E' vietata l'installazione di bacheche senza autorizzazione del competente Settore comunale

2) L'autorizzazione può essere negata quando l'edificio indicato per la collocazione della bacheca sia di interesse storico.

**Art. 96**  
**Occupazione con dehors**

1) E' consentito ai titolari di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, di occupare, qualora la situazione locale lo permetta e previa concessione del competente servizio comunale, lo spazio antistante i rispettivi esercizi con impianti adibiti a dehors.

2) Gli impianti debbono armonizzare con l'arredo urbano. A tal fine i competenti servizi comunali approvano la tipologia degli impianti da installare

3) Nella concessione saranno specificate le modalità di installazione del dehors. In ogni caso l'occupazione non deve pregiudicare o rendere difficoltoso l'accesso presso esercizi e/o abitazioni finitime od ostacolare, da parte del pubblico, la visione delle merci esposte nelle vetrine degli esercizi adiacenti.

**Art. 97**  
**Circhi equestri e spettacoli viaggianti**

1) Fatte salve le disposizioni del R.D. 18 giugno 1931 n° 773 (Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza), l'occupazione di suolo pubblico con circhi equestri e spettacoli viaggianti può essere consentita con apposita autorizzazione su aree o spazi appositamente destinati, se esistenti nel territorio comunale, e situati fuori dalle vie di transito veicolare.

**Art. 98**  
**Caravan – autocaravan – tende – carri abitazione e accampamenti**

1) In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche per alloggiare o pernottare in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere, fuori degli spazi a ciò destinati o consentiti, se esistenti.

2) Con apposita ordinanza, il Sindaco può vietare comunque la sosta, anche temporanea per alloggio o pernottamento o per attendere ad altre necessità abitative, con i veicoli di cui al comma precedente, in determinate località o vie del Comune.

3) Il Sindaco può, altresì, vietare o limitare con ordinanza il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private, per motivi di igiene, di ordine e di decoro dell'ambiente.

4) La sosta delle carovane di nomadi potrà essere consentita solo in località periferiche o negli spazi prestabiliti, se esistenti.

5) Qualora venga accertata la sosta di nomadi in luoghi non predisposti per tale scopo, il Sindaco può emanare ordinanza di sgombero e ripristino dei luoghi, richiedendo, se necessario, l'intervento degli organi di polizia per l'allontanamento coatto.

#### **Art. 99**

### **Occupazione di suolo pubblico o soggetto a pubblico transito per lavori edili e di manutenzione**

1) Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada), senza autorizzazione o concessione del Comando Polizia Locale o del Dirigente o Responsabile di altro Settore comunale, previo parere del Comando Polizia Locale, sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto a pubblico transito, nonché le sporgenze in detti luoghi, con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, macchine operatrici e mezzi d'opera, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie, o altro materiale.

2) Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione o concessione, fuorché negli orari nei quali può essere fatto divieto con apposita ordinanza del Sindaco.

#### **Art. 101**

### **Scarico di residui di costruzioni e riparazioni.**

1) E' vietato eseguire lo scarico ed il deposito anche temporaneo sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, manutenzioni ruderi, calcinacci o materiali di serramento.

2) Lo scarico e il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Autorità comunale.

#### **Art. 102**

### **Cortei – cerimonie e riunioni**

1) Fatto salvo quanto previsto dal R.D. 18 giugno 1931 n° 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), chi promuove cortei, cerimonie o riunioni, deve darne avviso al Sindaco almeno 10 giorni prima della data di svolgimento. Per i cortei funebri l'incaricato che effettua il trasporto della salma, ovvero, il Parroco, deve darne avviso al Comando Polizia Locale almeno un giorno prima.

2) L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno 15 giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implichino limiti o divieti alla circolazione.

3) Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dal Comando Polizia Locale.

4) Le processioni o le manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando Polizia Locale e, comunque, non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE**

#### **Art. 102**

##### **Sensibilizzazione in materia di tutela di animali**

1) Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione finalizzate ad incentivare la cultura del rispetto degli animali, la tutela dei diritti degli stessi e a prevenire il fenomeno del randagismo.

#### **Art. 103**

##### **Prelievo di cani presso il canile dell'A.S.L.**

1) Il Comune svolge in collaborazione con gli enti e le associazioni zoofile, campagne finalizzate a collocare presso le famiglie i cani rinvenuti abbandonati e ricoverati presso il canile dell'A.S.L.

2) I cittadini che intendono prelevare cani dal canile, debbono fornire garanzie relativamente alle condizioni di custodia ed alla idoneità ad assicurare all'animale il necessario benessere.

3) Non possono essere assegnati cani a coloro che sono stati condannati per il reato di maltrattamenti di animali.

#### **Art. 104**

##### **Obblighi dei proprietari**

1) I proprietari o custodi di cani custoditi all'aperto debbono fornire adeguati ripari a tutela dei medesimi.

2) Ai cani tenuti alla catena deve essere garantita libertà di movimento fermo restando le cautele a tutela della incolumità delle persone che circolano sulla strada pubblica. A tal fine le catene devono essere di lunghezza adeguata e non inferiori a metri lineari 4 misurati con la catena posta a terra.

3) I proprietari o custodi di un animale sono tenuti a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per quantità e qualità e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario al veterinario.

#### **Art. 105**

##### **Trasporto di animali**

1) Salvo quanto previsto dall'art. 169 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) i conducenti di veicoli debbono, in caso di temporaneo allontanamento dagli stessi, adottare ogni cautela utile ad evitare situazioni di sofferenza o disagio per gli animali ospitati a bordo del veicolo.

2) E' vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.

**Art. 106**  
**Custodia dei volatili**

1) Le voliere presso le quali vengono custoditi i volatili debbono offrire dimensioni e caratteristiche tali da consentire il volo e/o l'apertura delle ali contemporaneamente.

2) Le voliere e le gabbie collocate all'aperto debbono essere provviste, nella parte superiore di adeguata tettoia.

3) Le voliere e le gabbie debbono, altresì, essere provviste di contenitori per il cibo e per l'acqua, continuamente riforniti in quantità tali da soddisfare idoneamente il fabbisogno degli animali.

4) Le voliere e le gabbie debbono essere mantenute in idonee condizioni di pulizia.

**Art. 107**  
**Molestia agli animali**

1) E' vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.

2) E' vietato qualunque impiego, anche spettacolare, di animali in condizioni o con modalità lesive della dignità dei medesimi

3) E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

**Art. 108**  
**Misure cautelari per la tutela degli animali**

1) E' vietato utilizzare cani e gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali (art. 2 Legge 20 luglio 2004 n° 189)

2) E' vietato, per crudeltà o senza necessità, cagionare la morte di un animale (art. 544-bis C.P.).

3) E' vietato, per crudeltà o senza necessità, cagionare una lesione ad un animale, ovvero, sottoporlo a sevizie o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche (art. 544-ter C.P.).

4) E' vietato organizzare o promuovere spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali (art. 544-quater C.P.).

5) E' vietato organizzare, promuovere o dirigere combattimenti o competizioni tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica (art. 544-quinquies C.P.).

6) E' vietato abbandonare animali domestici o detenerli in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze (art. 727 C.P.).

7) E' vietato l'uso di collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani (art. 727 C.P.).

8) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 costituisce reato ed è soggetta a gravi sanzioni penali da parte dell'Autorità Giudiziaria.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI**

#### **Art. 109**

##### **Rinvio alla legislazione statale e regionale**

1) Fermo restando le disposizioni della Legge 25 agosto 1991 n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), della Legge Regione Lombardia 24 dicembre 2003 n. 30 (Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) e del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza), i pubblici esercizi sono disciplinati anche dalle disposizioni degli articoli seguenti.

#### **Art. 110**

##### **Servizi igienici degli esercizi pubblici ad uso della clientela**

1) Gli esercizi pubblici debbono essere provvisti di adeguati servizi igienici ad uso della clientela che debbono essere conservati in idonee condizioni di pulizia e in buono stato di conservazione.

2) I gestori di esercizi pubblici debbono consentire l'uso dei servizi igienici alla clientela che ne faccia richiesta indipendentemente dall'entità della consumazione.

#### **Art. 111**

##### **Attività di piano bar**

1) Le attività di piano bar e simili esercitate all'interno dei pubblici esercizi non sono soggette alla licenza di cui all'art. 68 del R.D. 18 giugno 1991 n. 773 (testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) a condizione che non assumano carattere prevalente rispetto all'ordinaria attività di somministrazione, ma avvengano in locali specificatamente allestiti, e separati rispetto a quelli in cui si svolge l'ordinaria somministrazione.

2) E' soggetto ad autorizzazione del competente Settore comunale lo svolgimento dell'attività di piano bar all'esterno di pubblici esercizi.

3) Sono fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento in materia di tutela della quiete pubblica e privata.

#### **Art. 112**

##### **Installazione degli apparecchi automatici da gioco, da trattenimento nei pubblici esercizi**

1) La possibilità di installare apparecchi automatici è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione di cui agli artt. 86 e 88 del R.D. 18 giugno 1931 n° 773 (T.U.L.P.S.)

2) L'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

3) Si considerano apparecchi e congegni automatici e semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore a euro 50,00, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato

4) Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli previsti dall'art. 110 commi 6 e 7 del R.D. 18 giugno 1931 n° 773 (T.U.L.P.S.) di seguito elencati:

c. 6 – quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita è compresa tra sette a tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50,00 euro erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche;

c. 7 - a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

5) Gli apparecchi e congegni sopraddetti non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

6) L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

7) Il divieto di cui al comma precedente deve essere reso noto dall'esercente mediante l'esposizione di idonei cartelli, ben visibili al pubblico.

8) La violazione delle disposizioni previste dal presente articolo è soggetta alle sanzioni previste dai commi 9, 10 e 11 dell'art. 110 del citato R.D. 773/1931.

### **Art. 113**

#### **Esercizi pubblici di telefonia internazionale e internet (phone center e internet point)**

1) L'apertura di un esercizio di telefonia internazionale (phone center) e di comunicazioni telematiche (internet point) è assoggettata ad una autorizzazione ai sensi dell'art. 25 della Legge 1° agosto 2003.

2) Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 25 della Legge 259/2003 consegue alla presentazione di una dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) al Ministero della Comunicazioni (per l'esattezza all'Ispettorato territoriale del Ministero presente nei Capoluoghi di Regione). La dichiarazione deve essere resa, su appositi stampati, dalla persona fisica titolare o dal Legale Rappresentante della persona giuridica o da soggetti da loro delegati.

3) Ai sensi del Decreto Legge 27 luglio 2005 n. 144 convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2005 n. 155, fino al 31 dicembre 2007 (salvo ulteriore proroghe), chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono

posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche deve chiedere la licenza al Questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

4) In caso di offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione viene applicata da parte del Ministero, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 a 250.000,00 euro.

5) In caso di presentazione di D.I.A. incompleta o difforme da quanto prevede la legge la sanzione amministrativa pecuniaria è da 3.000 fino a 58.000 euro.

6) Chiunque eserciti la suddetta attività in assenza della licenza del Questore è punito ai sensi dell'art. 17/bis del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.).

#### **Art. 114**

#### **Competenza comunale per i Phon Center e gli internet point**

1) Fatto salvo il rispetto della disciplina nazionale vigente in materia di cui al precedente articolo 113, l'attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia, che importi una connessione telefonica o telematica, in sede fissa e in locali aperti al pubblico è soggetta al rilascio di una autorizzazione da parte del S.U.A.P. (Sportello unico per le attività produttive) del Comune ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 3 marzo 2006 n° 6 concernente "Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa".

2) Non possono esercitare l'attività di cessione al pubblico del servizio di telefonia, quali titolari o gestori preposti al servizio, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

- a) sono stati dichiarati falliti;
- b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;
- c) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI del Codice Penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
- d) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 412 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità) e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965 n. 675 (Disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, sono sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- e) hanno riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, contro l'ordine pubblico, ovvero, per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- f) hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al libro II, titolo II del Codice Penale, ovvero, di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

3) In caso di gestione societaria dell'attività, i suddetti requisiti devono essere posseduti da tutti i soci per le società di persone e dal legale rappresentante per le società di capitali.

4) La domanda di autorizzazione o di trasferimento deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) denominazione o ragione sociale;
- b) residenza o sede legale;
- c) nazionalità del richiedente;
- d) ubicazione del locale e della superficie nei quali si intende esercitare l'attività.

5) L'esame della domanda ed il rilascio della autorizzazione sono subordinate, altresì, alla;

- a) disponibilità, all'atto della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria, dei locali e delle superfici nei quali si intende esercitare l'attività;
- b) presentazione della planimetria dei locali, con l'individuazione del o dei locali evidenziando, altresì, la parte occupata o riservata alle apparecchiature e quelle utile allo stazionamento degli utenti;
- c) certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico-edilizia e agibilità dei locali;
- d) copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni e copia della licenza rilasciata dal Questore;
- e) la documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8 del D.P.R. 447/85 e della successiva disciplina regionale in materia;
- f) indicazione del gestore preposto all'esercizio, se diverso dal richiedente l'autorizzazione;
- g) presentazione del certificato igienico-sanitario relativo ai locali e alle superfici;
- h) autocertificazione di aver ottemperato alle norme contenute nel Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 88/654/CE, 89/655/CEE, 90/269/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24, 99/38, e 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro) riferite alle misure di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi.

6) L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all'interessato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

7) Prima di iniziare l'attività il richiedente deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazione in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.

8) L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali e alle superfici in essa indicati.

9) Nel territorio comunale può essere consentita l'apertura di un esercizio per l'attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia, che importi una connessione telefonica o telematica, in sede fissa, nella misura di uno ogni 5.000 cittadini regolarmente iscritti nelle liste anagrafiche del Comune.

10) Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il Comune ne comunica gli estremi, anche in via telematica, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) territorialmente competente, corredati delle informazioni necessarie alla corretta tenuta del registro previsto dalla Legge Regionale 6/2006.

**Art. 115**  
**Esercizio congiunto dell'attività di vendita**

1) All'interno dei locali per l'esercizio di cessione al pubblico di servizi di telefonia, che importi una connessione telefonica o telematica, oltre alla vendita di schede telefoniche, può essere effettuata congiuntamente l'attività di vendita mediante distributori automatici di bevande e/o alimenti, utilizzando una superficie comunque non superiore ad un decimo della superficie complessiva. L'installatore deve presentare al Settore Commercio del Comune una comunicazione ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 1998 n. 114.

2) La superficie di vendita di cui al comma precedente deve essere opportunamente specificata nella planimetria di cui alla lettera b), comma 5 del precedente articolo 114.

3) In presenza di una superficie di vendita superiore a 1/10 della superficie complessiva occorre apportare idonea separazione fisica e muraria degli spazi adibiti all'attività di vendita rispetto agli spazi preposti all'attività.

4) La mancata specifica della superficie di vendita di cui al comma 1 nella planimetria dei locali prevista dalla lettera a), comma 5 del precedente art. 114 sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.

**Art. 116**  
**Orari e modalità di esercizio**

1) Gli orari di chiusura ed apertura al pubblico dei centri di telefonia in sede fissa sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal Comune nel rispetto dei successivi commi 2 e 3.

2) I centri di telefonia in sede fissa possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 07,00 alle ore 22,00. Il Comune, previa motivata richiesta degli esercenti, può autorizzare l'apertura anticipata o la chiusura posticipata di due ore. Nel rispetto dei limiti di cui al presente articolo, gli esercenti possono liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura non superando, comunque, il limite delle tredici ore giornaliere.

3) I centri di telefonia in sede fissa osservano la chiusura di una giornata settimanale.

In ogni caso l'orario adottato deve essere pubblicizzato mediante l'apposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio e comunicato al Comune.

4) L'inosservanza dei turni di apertura e chiusura al pubblico, ovvero dell'obbligo di chiusura settimanale sarà punita con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.

**Art. 117**  
**Revoca dell'autorizzazione e sospensione dell'attività**

1) L'autorizzazione di cui all'art. precedente è revocata:

- a) quanto il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su istanza motivata, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio, o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione o il gestore non risulti più in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 114;
- c) quando il titolare non abbia adempiuto all'obbligo di porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione

incendi e sicurezza, preventivamente all'avvio dell'attività;

- d) quando vengano meno i requisiti richiesti ai fini urbanistici e sanitari. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare deve regolarizzare i requisiti;
- e) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del titolare dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità previa motivata istanza;
- f) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione.

2) La proroga di cui al comma 1, lettera a), d) e e), non è concessa in caso di mancata richiesta della certificazione igienico-sanitaria, ovvero dei titoli abilitativi edilizi, ovvero in caso di ritardo non dovuto a cause di forza maggiore o comunque imprevedibili nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

### **Art. 118**

#### **Vigilanza e sanzioni**

1) Fatto salvo quanto previsto nell'articolo precedente, a chiunque eserciti l'attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia senza la prescritta autorizzazione, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, ovvero senza i requisiti cui all'art. 114, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17/bis, comma 1, del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

2) Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 17/ter e 17/quarter del citato R.D. 773/1931.

3) Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla Legge 30 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4) Il Comune è competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della citata Legge 30 novembre 1981 n. 689, applica la sanzione ed introita i proventi.

### **Art. 119**

#### **Compiti e funzioni della Polizia Locale**

1) La Polizia Locale svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 3 marzo 2006 n. 6 e delle disposizioni di attuazione previste dal presente Regolamento.

2) L'operatore di Polizia Locale, nello svolgimento delle funzioni ausiliarie di Pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera c) della Legge 7 marzo 1986 n. 65 (Legge quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale), e per le finalità di cui al comma 1, ha accesso ai locali e alle superfici, controlla e accerta le generalità delle persone presenti all'interno degli stessi, in particolare:

- a) diffidare dalla prosecuzione dell'attività in caso di accertata e palese violazione delle condizioni dell'autorizzazione, dandone immediata comunicazione al Comune;
- b) intimare la chiusura immediata dell'esercizio in caso di inosservanza degli orari di chiusura;
- c) accertare il possesso dell'autorizzazione, licenze ed altri atti di assenso previste per l'esercizio dell'attività;
- d) segnalare alla polizia postale l'eventuale uso distorto degli strumenti e delle tecnologie quali veicoli di illegalità o più in generale ai fini di illecito.

3) Per ogni altro aspetto relativo all'organizzazione, le funzionalità o lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo si applica la Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana).

### **Art. 120** **Disciplina dell'attività di gioco**

1) L'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato ai sensi della Decreto Legislativo 14 aprile 1948 n. 496

2) L'organizzazione e l'esercizio delle attività di cui al precedente comma sono affidato al Ministero delle Finanze, il quale, può effettuare la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità, previo rilascio di apposita concessione o autorizzazione.

3) Il Ministero delle Finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa relative ad eventi sportivi. Con riferimento a tali nuove scommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministero delle Finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988 n. 400, per disciplinare le modalità, e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni.

4) L'esercizio delle scommesse da parte di persone fisiche o giuridiche è altresì soggetta a licenza di P.S. ai sensi dell'art. 88 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.).

### **Art. 121** **Sale Bingo**

1) L'esercizio del gioco del Bingo è disciplinato con Decreto Ministeriale 31 gennaio 2000 n. 29, il quale, in ottemperanza alla disposizioni generali di cui all'articolo precedente, assoggetta tale gioco a rilascio di una concessione da parte del Ministero delle Finanze, al rilascio della Licenza di P.S. prevista dall'art. 88 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e alla presentazione di una dichiarazione di inizio attività su apposito stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze.

2) La concessione ha la durata di sei anni, ed è rinnovabile per una sola volta. Il trasferimento della concessione è consentito previo assenso del Ministero delle Finanze a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti per il rilascio della stessa.

3) La gestione del gioco del Bingo deve svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari.

### **Art. 122** **Disciplina comunale per le Sale Bingo.**

1) Fatto salvo il rispetto della disciplina nazionale vigente in materia di cui al precedente articolo 117, il Concessionario di una Sala Bingo ha l'obbligo di comunicare allo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.) del Comune l'inizio o il trasferimento dell'esercizio dell'attività almeno trenta giorni prima. Nella comunicazione di inizio dell'esercizio dell'attività occorre dichiarare di aver rispettato il regolamento locale in

materia igienico-sanitaria, il regolamento edilizio e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso.

2) Nella comunicazione di cui al comma precedente devono essere indicati i seguenti elementi:

- a) Nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità e numero di codice fiscale, se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita I.V.A.;
- b) Ubicazione dell'esercizio;
- c) Superficie dell'esercizio
- d) Orario di chiusura, che non può essere superiore alle ore due della notte, salvo che non si tratti di sale realizzate in zone distanti da quelle abitate.

3) Nella comunicazione di apertura o trasferimento di una Sala Bingo devono essere allegati:

- a) Planimetria dei locali;
- b) La certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico, edilizia e di agibilità dei locali;
- c) La documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8 del D.P.R. 447/95 e della successiva disciplina regionale in materia;
- d) Certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale VV.FF.;
- e) Autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L in caso di somministrazione di alimenti e bevande;
- f) Copia della Concessione rilasciata dal Ministero delle Finanze e copia della licenza rilasciata dal Questore.

#### **Art. 123**

##### **Esercizio congiunto dell'attività di somministrazione alimenti e bevande**

1) All'interno dei locali adibiti all'esercizio del gioco del Bingo può essere effettuata congiuntamente l'attività di piccola ristorazione e di somministrazione di bevande, previo rilascio da parte del Settore comunale competente, dell'autorizzazione prevista dalla Legge 25 agosto 1991 n. 287.

2) La somministrazione di alimenti e bevande in mancanza delle prescritta autorizzazione sarà punita ai sensi dell'art. 10 della Legge 287/91.

#### **Art. 124**

##### **Indicazioni e informazioni in lingua straniera e italiana**

1) In tutti gli esercizi pubblici, ogni indicazione o informazione scritta, diretta al cliente o all'utente del servizio, se espressa in lingua straniera deve essere accompagnata dalla traduzione in lingua italiana.

#### **Art. 125**

##### **Igiene, abbigliamento e pulizia del personale**

1) In tutti gli esercizi pubblici il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari – ivi compresi il conduttore dell'esercizio e i suoi familiari che prestino attività, anche a titolo gratuito, nell'esercizio stesso – destinato anche temporaneamente od occasionalmente a venire a contatto diretto e indiretto con le sostanze alimentari, deve indossare tute o sopravvesti di colore chiaro, nonché idonei copricapo che contengano la capigliatura.

2) Le tute, le giacche, le sopravvesti e i copricapo debbono essere tenuti puliti, inoltre, il personale deve curare la pulizia della propria persona e in particolare delle mani e deve eseguire il proprio lavoro in modo igienicamente corretto, utilizzando, all'occorrenza, per alcuni prodotti sfusi come il pane, guanti monouso in lattice e, per altri prodotti sfusi, come pizzette, pasticcini, affettati, brioches, etc., appositi strumenti, come particolari pinze.

3) Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, in quanto compatibili, anche negli esercizi commerciali (in sede fissa e su aree pubbliche), nelle rivendite di pane e panifici.

**TITOLO IX**  
**DISPOSIZIONI VARIE**

**Capo I**

**OBBLIGHI VARI**

**Art. 126**

**Controlli idonei a evitare emissioni di fumi o maleodoranti**

1) I gestori di pizzerie, friggitorie, rosticcerie e simili, ubicati in fabbricati destinati anche in civili abitazioni, hanno l'obbligo di adottare tutte le cautele idonee ad evitare immissioni di fumi vapori o odori nelle abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.

**Art. 127**

**Palestre ubicate in fabbricati di civile abitazione**

1) Le palestre ubicate in fabbricati destinati a civile abitazione, debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di disturbo per gli occupanti le abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.

**Art. 128**

**Modalità della sosta di veicoli adibiti a pubblicità per conto terzi**

1) Al di fuori dei casi regolarmente autorizzati dal Settore comunale competente, durante la sosta dei veicoli attrezzati per lo svolgimento di pubblicità per conto terzi, così detti poster bus e simili, debbono essere coperti o resi non visibili al pubblico i messaggi pubblicitari per la cui diffusione sono impiegati tali veicoli.

**Capo II**

**DIVIETI**

**Art. 129**

**Divieto di spargere cibo agli animali**

1) E' vietato nelle vie e nelle aree di uso pubblico del centro urbano, cibare colombi al fine di evitare eccessive concentrazioni dei medesimi. E' altresì, vietato in tali vie o aree cibare cani, gatti o altri animali.

**Art. 130**

**Divieto di sosta fuori dai casi prescritti dal Codice della Strada**

1)E' vietata la sosta di veicoli sulle pese pubbliche e nel raggio di manovra dei veicoli ad essa accedenti.

2) E' vietato lasciare in sosta veicoli in modo tale da ostruire o rendere difficoltosi l'accesso o il recesso dai fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o sulle aree ad uso pubblico.

3) E' vietata la sosta di velocipedi, ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli sui marciapiedi, sui viali, sugli spiazzi di giardini e parchi pubblici e delle piazze pubbliche caratterizzate dalla presenza di panchine

4) Le suddette disposizioni si applicano in tutti i casi in cui non risultino applicabili le disposizioni delle disposizioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada)

#### **Art. 131**

#### **Divieto di legare velocipedi, ciclomotori, motoveicoli ai pali di sostegno dei segnali stradali**

1) E' vietato legare mediante catene o altri dispositivi di sicurezza, i velocipedi, i ciclomotori e i motocicli ai pali di sostegno dei segnali stradali, alle paline e pensiline di fermata autobus e a ogni altra pertinenza o elementi di arredo urbano.

#### **Art. 132**

#### **Operazioni vietate durante l'arresto o la fermata dei veicoli**

1) E' vietato durante l'arresto e la fermata dei veicoli, effettuare al di fuori degli impianti a ciò destinati, operazioni di lavaggio vetri.

2) E' altresì vietato, durante l'arresto e la fermata dei veicoli, offrire in vendita o esitare ai conducenti merci di qualsiasi genere ed effettuare questue.

#### **Art. 133**

#### **Divieto di apporre volantini sui veicoli in sosta**

1) E' vietato apporre, sui veicoli in sosta nelle vie pubbliche e aree ad uso pubblico, volantini, opuscoli e simili.

### **Capo III**

#### **SERVIZI SU RICHIESTA DEI PRIVATI**

#### **Art. 134**

#### **Individuazione dei servizi**

1) La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, individua i servizi rivolti all'esclusivo interesse dei privati.

Si considerano svolti nell'esclusivo interesse dei privati i seguenti servizi:

- a) scorta a veicoli o trasporti eccezionali;
- b) sopralluoghi rivolti al rilascio delle concessioni e autorizzazioni di cui all'art. 27 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- c) manifestazioni organizzate da privati, per le quali non sia stato concesso il patrocinio di enti pubblici.;
- d) fotocopie di atti, documenti ed altro;
- e) duplicato o stampate di rilievi fotografici.

**Art. 135**  
**Tariffe**

1) La Giunta Comunale, con propria deliberazione, determina le tariffe da corrispondersi per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 128.

2) La deliberazione di cui al comma 1 fissa altresì le modalità di pagamento delle tariffe.

## **TITOLO X**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 136 Abrogazioni**

1) E' abrogata ogni disposizione contenuta in regolamenti o ordinanze comunali e relative a fattispecie disciplinate dal presente regolamento.

#### **Art. 137 Entrata in vigore**

1) Il presente regolamento entra in vigore il \_\_\_\_\_ a seguito della pubblicazione dello stesso per 15 giorni all'Albo Pretorio,

## INDICE GENERALE

Premessa

pag. 2

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità	
Art. 2 - Definizioni	
Art. 3 - Vigilanza	" 4
Art. 4 - Rilascio di Concessioni – Autorizzazioni – altri titoli	" 4
Art. 5 - Ostensibilità e validità dei titoli	" 5
Art. 6 - Sospensione – revoca e decadenza dei titoli	" 5
Art. 7 - Ordinanze comunali	" 5
Art. 8 - Sanzioni	" 6
Art. 9 - Utilizzo dello stemma comunale	" 6

### TITOLO II ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Art. 10 - Ruolo del volontariato	" 7
Art. 11 - Compiti dei volontari	" 7
Art. 12 - Requisiti soggettivi dei volontari	" 7
Art. 13 - Corsi di formazione e di addestramento	" 8
Art. 14 - Nomina	" 8
Art. 15 - Sospensione – revoca dell'incarico	" 8

### TITOLO III DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINATA E CIVILE CONVIVENZA E DEL RISPETTO ALTRUI

#### Capo I NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Art. 16 - Pulizia delle strade	" 9
Art. 17 - Impiego di veicolo per uso speciale per la pulizia delle strade	" 9
Art. 18 - Insudiciamento del suolo pubblico	" 10
Art. 19 - Raccolta di rifiuti	" 10
Art. 20 - Divieto di rimozione de cassonetti per la raccolta dei rifiuti	" 10
Art. 21 - Abbandono di rifiuti	" 11
Art. 22 - Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali	" 11
Art. 23 - Distribuzione di manifesti e volantini	" 11
Art. 24 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio	" 11

## **Capo II DECORO DEGLI EDIFICI**

Art. 25 - Manutenzione degli edifici	“ 12
Art. 26 - Deturpamento di edifici pubblici e privati	“ 12
Art. 27 - Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili sui fabbricati	“ 13
Art. 28 - Divieto di imbrattamento delle targhe di pertinenza dei fabbricati	“ 13

## **Capo III DECORO E MORALITA' PUBBLICA**

Art. 29 - Atti contrari al decoro e alla decenza	“ 13
Art. 30 - Divieto di esporre materiale contrario al pubblico decoro	“ 14
Art. 31 - Taglio dell'erba e cura delle siepi e piante	“ 14
Art. 32 - Taglio d alberi	“ 14
Art. 33 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni	“ 14
Art. 34 - Battitura di panni e tappeti	“ 15
Art. 35 - Pulizia dei cortili e delle aree private	“ 15
Art. 36 - Divieto di sdraiarsi nelle pubbliche vie e nei luoghi soggetti a pubblico passaggio	“ 15
Art. 37 - Esercizi specializzati nella vendita di materiale erotico	“ 15
Art. 38 - Pulizia di anditi – vetrine – negozi – esercizi e abitazioni	“ 15
Art. 39 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati	“ 16
Art. 40 - Trasporto di letame – materiale di espurgo e cose maleodoranti – concimazione di terreni	“ 16
Art. 41 - Trasporto di materiale di facile dispersione	“ 16

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI**

### **Capo I SICUREZZA URBANA**

Art. 42 - Ruolo del Comune	“ 17
Art. 43 - Programma locale di sicurezza	“ 17
Art. 44 - Ruolo della Polizia Locale	“ 17
Art. 45 - Protezione Civile	“ 18
Art. 46 - Sicurezza stradale	“ 18

### **Capo II SICUREZZA DEI CITTADINI ALL'INTERNO DEI CENRI ABITATI**

Art. 47 - Animali pericolosi	“ 18
Art. 48 - Disposizioni per i proprietari e detentori di cani	“ 18
Art. 49 - Custodia e detenzione di cani o altri animali	“ 19
Art. 50 - Cattura dei cani e degli altri animali	“ 19
Art. 51 - Ponteggi	“ 20
Art. 52 - Divieto di getto di materiali	“ 20
Art. 53 - Installazione di tralicci – gru ed altri impianti di sollevamento	“ 20
Art. 54 - Pozzi – cisterne – scavi e fosse	“ 20
Art. 55 - Manutenzione dei fabbricati	“ 20

Art. 56 - Persiane	“ 21
Art. 57 - Collocamento di oggetti di ornamento o di cose mobili in luoghi privati	“ 21
Art. 58 - Illuminazione dei portici	“ 21
Art. 59 - Piantagioni e siepi private	“ 21
Art. 60 - Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza	“ 22
Art. 61 - Divieto di accensione di fuochi nell'abitato	“ 22
Art. 62 - Luminarie e cavi elettrici	“ 23

### **Capo III QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

Art. 63 - Attività professionali rumorose e incomode	“ 23
Art. 64 - Sistemi di allarme acustico	“ 24
Art. 65 - Pubblicità fonica	“ 24
Art. 66 - Attività rumorose vietate	“ 25
Art. 67 - Emissioni rumorose presso abitazioni private	“ 25
Art. 68 - Spettacoli e trattenimenti presso esercizi pubblici	“ 25
Art. 69 - Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi	“ 26
Art. 70 - Obblighi per i gestori di circoli privati	“ 26
Art. 71 - Disturbo determinato da animali	“ 26
Art. 72 - Veicoli dotati di cella frigorifera ed attrezzature rumorose	“ 26
Art. 73 - Uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie	“ 27
Art. 74 - Schiamazzi	“ 27
Art. 75 - Divieto di usi di mortaretti	“ 27

## **TITOLO V TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'IGIENE PUBBLICA**

### **Capo I PREVENZIONE DEI FENOMENI DI INQUINAMENTO**

Art. 76 - Sensibilizzazione in materia di cultura al rispetto ambientale	“ 28
Art. 77 - Spegnimento del motore durante la sosta	“ 28
Art. 78 - Trattamento con fitofarmaci e prodotti antiparassitari	“ 28
Art. 79 - Emissioni di fumo ed esalazioni – polvere – odori molesti	“ 29
Art. 80 - Uso delle risorse idriche potabili	“ 29

### **Capo II TUTELA DEL VERDE PUBBLICO**

Art. 81 - Rispetto delle aiuole	“ 29
Art. 82 - Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi	“ 29
Art. 83 - Norme di comportamento nei parchi pubblici	“ 30
Art. 84 - Tutela degli alberi	“ 30

## **TITOLO VI**

### **MODALITA' I OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

Art. 85 - Occupazione d suolo pubblico	“ 31
Art. 86 - Modalità per il carico o lo scarico di merci	“ 31
Art. 87 - Collocamento di tavoli – sedie – piante ornamentali – merci od altro	“ 31
Art. 88 - Esposizione di derrate all'esterno di servizi commerciali	“ 32
Art. 89 - Elementi di arredo a tutela della proprietà privata	“ 32
Art. 90 - Occupazione per comizi e raccolta firme	“ 32
Art. 91 - Occupazione per traslochi	“ 32
Art. 92 - Occupazione con impianti pubblicitari	“ 33
Art. 93 - Occupazione di suolo pubblico per manifestazioni	“ 33
Art. 94 - Installazione di tende solari	“ 33
Art. 95 - Installazione di bacheche	“ 34
Art. 96 - Occupazioni con dehors	“ 34
Art. 97 - Circhi equestri spettacoli viaggianti	“ 34
Art. 98 - Caravan – autocaravan - tende - carri abitazione e accampamenti	“ 34
Art. 99 - Occupazione di suolo pubblico o soggetto a pubblico transito per lavori edili e di manutenzione	
Art. 100 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni	“ 35
Art. 101 - Cortei – cerimonie e riunioni	“ 35

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE**

Art. 102 - Sensibilizzazione in materia di tutela di animali	“ 36
Art. 103 - Prelievo di cani presso il canile dell'A.S.L.	“ 36
Art. 104 - Obblighi dei proprietari	“ 36
Art. 105 - Trasporto di animali	“ 36
Art. 106 - Custodia dei volatili	“ 37
Art. 107 - Molestia agli animali	“ 37
Art. 108 - Misure cautelari per la tutela degli animali	“ 37

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI**

Art. 109 - Rinvio alla legislazione statale e regionale	“ 38
Art. 110 - Servizi igienici degli esercizi pubblici ad uso della clientela	“ 38
Art. 111 - Attività di piano bar	“ 38
Art. 112 - Installazione degli apparecchi automatici da gioco, da trattenimento nei pubblici esercizi	“ 38
Art. 113 - Esercizi pubblici di telefonia internazionale e internet (phone center e internet point)	“ 39
Art. 114 - Competenze comunali per i Phon center e gli internet point	“ 40
Art. 115 - Esercizio congiunto dell'attività di vendita	“ 41
Art. 116 - Orario e modalità di esercizio	“ 42
Art. 117 - revoca dell'autorizzazione e sospensione dell'attività	“ 42
Art. 118 - Vigilanza e sanzioni	“ 43
Art. 119 - Compiti e funzioni della Polizia Locale	“ 43
Art. 120 - Disciplina dell'attività di gioco	“ 44
Art. 121 - Sale Bingo	“ 44

**LATIFOGLIE ARBOREE DI TERZA GRANDEZZA (ALTEZZA < 10 M)**  
**(il taglio NON necessita di autorizzazione)**

ACERO RICCIO	<i>ACER PLATANOIDES GLOBOSUM</i>
ACERO RICCIO	<i>ACER PLATANOIDES LEOPOLDII</i>
ACRO GIAPPONESE	<i>ACER PALMATUM</i>
AGRIFOGLIO	<i>ILEX AQUIFOLIUM</i>
ALBERO DI GIUDA	<i>CERCIS SILIQUASTRUM</i>
ALBERO DI S. BARTOLOMEO	<i>LAGERSTROEMIA INDICA</i>
ALLORO	<i>LAURUS NOBILIS</i>
ARANCIO	<i>CITRUS SINENSIS</i>
ARANCIO AMARO	<i>CITRUS AURANTIUM</i>
BIANCOSPINO	<i>CRATAEGUS MONOGYNA STRIATA</i>
BIANCOSPINO	<i>CRATAEGUS PRUNIFOLIA</i>
CARRUBO	<i>CERATONIA SILIQUA</i>
CILIEGI GIAPPONESI	<i>PRUNUS IBRIDI</i>
CILIEGIO	<i>PRUNUS CAROLINIANA</i>
CORBEZZOLO	<i>ARBUTUS UNEDO</i>
DODONEA	<i>DODONEA VISCOSA</i>
ELEAGNO	<i>ELAEAGNUS ARGENTEA</i>
EVONIMO	<i>EUONYMUS JAPONICUS</i>
FALSO PEPE	<i>SHINUS MOLLE</i>
FRASSINO	<i>FRAXINUS ESCELSIOR GLOBOSUM</i>
GELSO NERO	<i>MORUS NIGRA</i>
GUAYABO DEL BRASILE	<i>FEJOA SELLOWIANA</i>
LAGERSTROEMIA	<i>LAGESTROEMIA SPECIOSA</i>
LIMONE	<i>CITRUS LIMON</i>
MAGGIOCIONDOLO/PIOGGIA D'ORO	<i>LABURNUM ANAGYROIDES</i>
MAGNOLIA	<i>MAGNOLIA SOULANGIANA</i>
MAGNOLIA	<i>MAGNOLIA LILIFLORA</i>
MAGNOLIA	<i>MAGNOLIA STELLATA</i>
MANDORLO	<i>PRUNUS DULCIS</i>
MELI DA FIORE IBRIDI	<i>MALUS FLORIBUNDA</i>
MELOGRANO	<i>PUNICA GRANATUM</i>
MIRABOLANO	<i>PRUNUS CERASIFERA</i>
NOCCIOLO DI TURCHIA	<i>CORYLUS COLURNA</i>
OLIVIO DI BOEMIA	<i>ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA</i>
OLIVO	<i>OLEA EUROPEA</i>
ORNIELLO	<i>FRAXINUS ORNUS</i>
PISTACCHIO	<i>PISTACIA LENTISCUS</i>
ROBINIA UMBRACULIFERA	<i>ROBINIA PSEUDOACACIA</i>
SALICE ODOROSO	<i>SALIX PENTANDRA</i>
SALICONE	<i>SALIX CAPREA</i>
SORBO DEGLI UCCELLATORI	<i>SORBUS AUCUPARIA</i>
SORBO DI SVEZIA	<i>SORBUS INTERMEDIA</i>
SORBO MONTANO	<i>SORBUS ARIA</i>
SPINO DI GIUDA	<i>GLEDITSIA TRIACANTHOS</i>
TAMERICE	<i>TAMARIX GALLICA</i>
TAMERICE	<i>TAMARIX PENTANDRA</i>

**CONIFERE PRIMA GRANDEZZA (ALTEZZA > 20 M)  
(il taglio NECESSITA di autorizzazione)**

ABETE BIANCO	<i>ABIES ALBA</i>
ABETE BIANCO DEL CANADA	<i>PICEA GLAUCA</i>
ABETE DEL COLORADO	<i>ABIES CONCOLOR</i>
ABETE DEL COLORADO	<i>PICEA PUNGES</i>
ABETE DI SERBIA	<i>PICEA OMORIKA</i>
ABETE DI SPAGNA	<i>ABIES PINSAPO</i>
ABETE ROSSO	<i>PICEA ABIES</i>
ARAUCARIA	<i>ARAUCARIA ARAUCANA</i>
CEDRO DEL LIBANO	<i>CEDRUS LIBANI</i>
CEDRO DELL'ATLANTE	<i>CEDRUS ATLANTICA</i>
CEDRO DELL'HIMALAIA	<i>CEDRUS DEODARA</i>
CIPRESSO	<i>CUPRESSUS SEMPERVIRENS</i>
CIPRESSO CALVO	<i>TAXODIUM DISTICUM</i>
CIPRESSO DI LAWSON	<i>CHAMAECYPARIS LAWSONIANA</i>
CIPRESSO DI NOOTKA	<i>CHAMAECYPARIS NOOTKATENSIS</i>
DOUGLASIA	<i>PSEUDOTSUGA MENZIESII</i>
GONKGO BILOBA	<i>SALISBURIA ADIANTIFOLIA</i>
LARICE	<i>LARIX DECIDUA</i>
PECCIO ORIENTALE	<i>PICEA ORIENTALIS</i>
PINO DELL'HIMALAIA	<i>PINUS WALLICHIANA</i>
PINO DOMESTICO	<i>PINUS PINEA</i>
PINO GIALLO DELL'OVEST	<i>PINUS PONDEROSA</i>
PINO LORICATO	<i>PINUS LEUCODERMIS</i>
PINO MARITTIMO	<i>PINUS PINASTER</i>
PINO NERO AUSTRIACO	<i>PINUS NIGRA</i>
PINO SILVESTRE	<i>PINUS SYLVESTRIS</i>
PINO STROBO	<i>PINUS STROBUS</i>
TASSO	<i>TAXUS BACCATA</i>
TSUGA CANADESE	<i>TSUGA CANADENSIS</i>

**CONIFERE DI SECONDA GRANDEZZA (ALTEZZA 10 - 20 M)**  
(il taglio NON necessita di autorizzazione)

CEDRO DELLA CALIFORNIA	<i>CALOCEDRUS DECURRENS</i>
CEDRO DELLA CALIFORNIA	<i>CALOCEDRUS DECURRENS FASTIGIATA</i>
CIPRESSO	<i>CUPRESSUS SEMPERVIRENS PYRAMIDALIS</i>
CIPRESSO DEL PORTOGALLO	<i>CUPRESSUS LUSITANICA</i>
CIPRESSO DELL'ARIZONA	<i>CUPRESSUS ARIZONICA FASTIGIATA</i>
CIPRESSO DI LAWSON	<i>CHAMAECYPARIS LAWSONIANA ERECTA</i>
CIPRESSO DI MONTEREY	<i>CUPRESSUS MACROCARPA</i>
CRIPTOMERIA	<i>CRYPTOMERIA JAPONICA</i>
CRIPTOMERIA	<i>CRYPTOMERIA JAPONICA ELEGANS</i>
INO D'ALEPPO	<i>PINUS HALEPENSIS</i>
PINO UNCINATO	<i>PINUS UNCINATA</i>
TASSO	<i>TAXUS BACCATA FASTIGIATA</i>
TUIA	<i>THUJA OCCIDENTALIS</i>
TUIA	<i>THUJA ORIENTALIS</i>

**CONIFERE DI TERZA GRANDEZZA (ALTEZZA < 10 M)**  
(il taglio NON necessita di autorizzazione)

CIPRESSO DI LAWSON	<i>CHAMAECYPARIS LAWSONIANA PICCOLE</i>
CIPRESSO DI MONTEREY	<i>CUPRESSUS MACROCARPA GOLDCREST</i>
FALSO CIPRESSO	<i>CHAMAECYPARIS OBTUSA</i>
GINEPRO	<i>JUNIPERUS COMMUNIS</i>
GINEPRO	<i>JUNIPERUS SQUAMATA</i>
GINEPRO CINESE	<i>JUNIPERUS CHINENSIS</i>
PINO MUGO	<i>PINUS MUGO</i>